

LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

Mena Minafra

Mestre em Relações Internacionais e Doutora em Sistema Penal e Processo pela Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Especializada em Garantias constitucionais e direitos fundamentais em direito penal e processo penal pela Università di Castilla — La Mancha. Professora na Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.

RESUMO

A tentativa de cristalizar a violência de gênero em uma única definição, universalmente reconhecida e aceita, resulta da necessidade do mundo jurídico de catalogar e reordenar um conceito multifatorial que tem suas raízes nos estudos da sociologia, psicologia e criminologia. As diversas formas de violência, maturadas sobretudo no âmbito doméstico e familiar ou nas relações afetivas como consequência aberrante e patológica da interrupção de um vínculo, estão hoje ainda mais no centro de um vivo debate político e social de forma a também dizer respeito à reforma do processo e do sistema penal italiano transposto para o Decreto Legislativo nº 150/2022, referindo-se às disposições europeias sobre o assunto.

Palavras-chave: violência doméstica; relacionamentos afetivos; Decreto Legislativo nº 150/2022.

ABSTRACT

Attempting to crystallize gender-based violence in a single definition, universally recognized and accepted, is the result of the need of the legal world to catalog and reorder a multifactorial concept that has its roots in the studies of sociology, psychology and criminology. The different forms of violence, mainly matured in the domestic and family environment or in affective relationships as an aberrant and pathological consequence of the interruption of a bond, are today even more, at the center of a lively political and social debate so as to also concern the reform of the process and of the Italian penal sanction system transferred into Legislative Decree no. 150/2022, referring to the European provisions on the subject.

Keywords: violence domestic; affective relationships; Legislative Decree no. 150/2022.

RESUMEN

El intento de cristalizar la violencia de género en una sola definición, universalmente reconocido y aceptado, resulta de la necesidad de que el mundo legal catalogar y reordenar un concepto multifactorial que tiene sus raíces en los estudios de sociología, psicología y criminología. Las diversas formas de violencia, maduras principalmente en la esfera doméstica y familiar o en las relaciones afectivas como una consecuencia aberrante y patológica de la interrupción de un vínculo, son aún más lejos hoy en día, en el centro de un debate político y social vivo de una manera que También se refieren a la reforma del proceso y al

sistema penal italiano transpone al decreto legislativo no. 150/2022, refiriéndose a las disposiciones europeas sobre el tema.

Palabras clave: violencia doméstica; relaciones afectivas; decreto legislativo n. 150/2022.

RÉSUMÉ

La tentative de cristalliser la violence de genre dans une seule définition, universellement reconnue et acceptée, résulte de la nécessité pour le monde juridique de cataloguer et de réorganiser un concept multifactoriel qui a ses racines dans les études de sociologie, de psychologie et de criminologie. Les différentes formes de violence, mûri principalement dans la sphère domestique et familiale ou dans les relations affectives comme une conséquence aberrante et pathologique de l'interruption d'un lien, sont encore plus loin aujourd'hui, au centre d'un débat politique et social vivant d'une manière qui Ils concernent également la réforme du processus et le système pénal italien transposé au décret législatif no. 150/2022, faisant référence aux dispositions européennes sur le sujet.

Mots-clés: violence domestique ; relations affectives ; décret législatif n. 150/2022.

DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE VIOLENZA DI GENERE

Tentare di cristallizzare la violenza di genere in un'unica definizione, universalmente riconosciuta ed accettata, è frutto della necessità del mondo giuridico di catalogare e riordinare un concetto multifattoriale che affonda le sue radici negli studi della sociologia, della psicologia e della criminologia. Le differenti forme di violenze, maturate prevalentemente nell'ambiente domestico e familiare o nelle relazioni affettive quale deriva aberrante e patologica dell'interruzione di un legame, sono oggi ancor di più, al centro di un vivace dibattito politico e sociale tanto da riguardare anche la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale italiano travasata nel D. Lgs. n. 150/2022¹.

Nel 1993, la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite, ha fornito per la prima volta² una definizione ampia della violenza contro le donne, definita come "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere probabilmente come risultato, un danno o una

sofferenza fisica, sessuale, o psicologica per le donne incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”³.

L'espressione violenza di genere, che deriva dalla nozione inglese di *gender*, dunque, implica un significato più ampio rispetto alla contrapposizione “uomo-donna”, “maschile-femminile”, giacché indica non solo la differenza naturale (sessuale o biologica) tra i generi, ma anche la derivazione culturale di questa differenza: non più esclusivamente biologica, ma riconducibile ad un contesto storico-economico-sociale.

Appare oggi evidente come la negazione dei diritti del genere femminile non si configuri soltanto come la privazione di un riconoscimento degli stessi diritti civili, politici, economici o sociali, ma anche come una violazione di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita; all'uguaglianza; alla libertà e alla sicurezza della persona; ad una uguale protezione di fronte alla legge; di essere libere da tutte le forme di discriminazione; al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale; a condizioni di lavoro giuste e favorevoli; a non essere sottoposte a tortura, o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti: tutti principi inviolabili sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948⁴, sui quali si è successivamente articolato lo sviluppo del paradigma giuridico dei diritti umani, sin dal 1970, epoca in cui si sono sviluppate diverse teorie⁵ che hanno influenzato la produzione normativa negli ordinamenti nazionali⁶.

Il fenomeno della violenza di genere, infatti, è stato oggetto di una lenta evoluzione attraverso interventi normativi mirati che, nel corso degli anni, hanno posto le basi per il definitivo superamento di una determinata concezione culturale che relegava la donna ad una posizione di subordinazione nei confronti dell'uomo, frutto di una morale arcaica e di un immaginario patriarcale protrattosi sino al secolo scorso, di cui i retaggi sono tuttora presente nell'attuale tessuto sociale⁷.

IL QUADRO NORMATIVO SOVRANAZIONALE E NAZIONALE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE

Il contrasto alla violenza sulle donne è storicamente connessa alle lunghe battaglie a tutela della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e a protezione della donna inquadrata come “vittima del sistema”.

A livello internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle Donne (CEDAW), deliberata nel 1979 e ratificata dall'Italia nel 1985⁸ - e con la successiva Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere del 1985⁹ - rappresenta il testo di riferimento in materia di diritti delle donne poiché con essa, le Nazioni Unite hanno riconosciuto il diritto delle vittime di essere trattate con dignità e rispetto, nonché di poter accedere a strumenti di tutela legale, nella forma di un equo processo mediante il quale domandare un risarcimento per le violenze subite. Il documento, dunque, delineò una vera e propria soggettività giuridica femminile, che ha comportato la configurazione dei diritti delle donne come diritti specifici bisognevoli di appositi strumenti di tutela.

Di fondamentale importanza è l'art. 4 della Dichiarazione che esorta gli Stati a condannare la violenza contro le donne e a non “appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione. Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne” *Con questa disposizione, la Dichiarazione identifica espressamente la violenza come una questione pubblica che richiede l'intervento dello Stato, schierandosi contro quella tradizione che vede la violenza domestica come una questione privata*”.

Per rendere più operativa la lotta alle discriminazioni contro le donne, la CEDAW, il 6 ottobre 1999 si è dotata di un nuovo strumento costituito dal Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW-OP). Entrato in vigore dal 22 dicembre 2000¹⁰ - dopo la sessione Speciale dell'Assemblea

generale delle Nazioni “Women 2000” indetta per celebrare i cinque anni della Piattaforma di Pechino¹¹, il trattato¹², definisce due diverse procedure di intervento: una procedura di denuncia, utilizzabile sia da singole donne, sia da gruppi per segnalare al *Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* i casi di violazione stabiliti dalla Convenzione e una procedura d’indagine, riguardante le violazioni gravi o sistematiche della Convenzione¹³.

Il 16 luglio 2017 il Comitato CEDAW ha adottato la Raccomandazione Generale n. 35, con la quale ha aggiornato la Raccomandazione n.19. La nuova raccomandazione riconosce il divieto della violenza di genere come una norma del diritto consuetudinario internazionale e sottolinea la necessità di cambiare le norme sociali che favoriscono la violenza. Inoltre, viene utilizzata l’espressione più ampia “violenza contro le donne basata sulla differenza di genere” per rafforzare l’idea che “tale tipo di violenza è un problema sociale piuttosto che individuale (...) Le cause della violenza contro le donne vanno ricercate nella disuguaglianza tra uomini e donne e nella discriminazione delle donne”.

In ambito europeo, il 7 aprile 2011, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)¹⁴. Essa è entrata in vigore il 1 agosto 2014 e la sua importanza e innovazione è data dall’aver introdotto una nuova impostazione a livello europeo, inquadrando il fenomeno della violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, e indica qualsiasi atto di violenza basato sul genere che comporta, o può comportare, un danno o una sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica per le donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata, distinguendola, quindi, da altre forme di violenza non basate sul genere. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in questa materia, da cui sono derivati, per gli Stati che hanno aderito alla convenzione, degli obblighi di conformarsi alla stessa. Tra le tante disposizioni rilevanti, la Convenzione stabilisce *standard* minimi in tema di prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le don-

ne che, nel tempo, si è venuta consolidando, grazie anche all'apporto determinante della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento ai diversi profili in cui si manifesta. Sono, in effetti, molteplici le forme di violenza¹⁵ di cui sono vittime: “dallo stupro in tempo di pace o di guerra, dalla violenza domestica o sui luoghi di lavoro, ai maltrattamenti a donne rifugiate o detenute” e appare notevole lo sforzo profuso dalla Corte europea per la ricerca di tutele adeguate rispetto alle molteplici forme di violenza nei riguardi delle donne.

Pur avendo la Corte europea ricondotto i casi di violenza domestica a fattispecie di violazione di norme diverse della Convenzione - artt. 2, 3¹⁶, 8¹⁷ e 14 - essa ha largamente contribuito, attraverso un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice delle norme pattizie, a configurare una violenza domestica che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.

La Convenzione, inoltre, stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettono alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza.

Non solo. Il termine “femminicidio” è ormai entrato a far parte del linguaggio corrente per indicare la violenza maschile sulle donne per motivi di genere (c.d. violenza di genere) ed è stato introdotto dalla letteratura criminologica e sociologica per descrivere un fenomeno difficilmente inquadrabile attraverso il linguaggio tradizionale dominante, definendo così la violenza esercitata in modo sistematico dall'uomo sulla donna fondata proprio su ragioni di appartenenza al genere femminile, per motivi di gelosia, odio, disprezzo o per esercitare un senso di possesso e di dominio¹⁸. In questo quadro la parola femminicidio ha due diverse accezioni, di “femicidio” e “femminicidio”¹⁹.

L'Italia ha sottoscritto tale Convenzione il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n.77/2013. Contestualmente

alla firma, l'Italia ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che “applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali”. Tale dichiarazione interpretativa è motivata dal fatto che la definizione di “genere “contenuta nella Convenzione è ritenuta troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano. L'art.3, lettera c) infatti recita: “con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”²⁰.

Ancora. Il Parlamento europeo e il Consiglio, con la Direttiva 2012/29/UE²¹ - che rivede e integra i principi enunciati nella Decisione Quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale -, hanno inteso rinnovare il quadro normativo all'interno dell'Unione, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Nella Direttiva merita particolare attenzione la nuova configurazione che assume il reato, che costituisce *«non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali della vittima»*. Da tale configurazione, viene fatto derivare il diritto della vittima di reato ad *«essere riconosciuta e trattata in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta»*, dovendosi avere riguardo *«della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate»* e rispetto della sua *«integrità fisica, psichica e morale»*²².

Non solo.

L'articolo 19 della Direttiva comprende, oltre che la persona fisica, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio²³.

Ne consegue che l'obiettivo principale della Direttiva è quello di apprestare maggiore tutela anche ai familiari, quali vittime indirette del reato può essere perseguito, in primo luogo, attraverso un adeguato accesso al sistema giustizia, anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità.

Un cambiamento di prospettiva di non poco conto. Considerando il reato primariamente un'aggressione ai diritti fondamentali riconosciuti in capo a ciascun soggetto, la *vittima diretta o indiretta* di reato acquista una più manifesta rilevanza poiché è un soggetto titolare di diritti, gli stessi che la condotta delittuosa lede. L'attenzione sinora prestata all'autore del reato, dunque, si estende anche alla persona offesa, destinataria dunque delle ormai comprimarie attenzioni.

Si manifesta così quel vittimocentrismo della politica criminale europea²⁴, cioè quella cultura della vittima ricavabile dai riferimenti alle diverse tipologie di vittima e i diversi fattori vittimogeni, quali il sesso (diversi e cospicui i riferimenti alle donne vittime di reato (5) alla violenza domestica e all'infibulazione (6)), la minore età (considerazioni introduttive (7) e (14)), lo status di extracomunitario (considerazioni introduttive (7)), la disabilità (considerazione introduttiva (15)). Sulla base di tali fattori, la violenza di genere (considerazione introduttiva (17)) viene riconosciuta come una forma di discriminazione per la quale la violenza viene esercitata contro la persona a causa del suo genere, della sua identità di genere, della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Questa si estrinseca attraverso una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette (quella commessa dal coniuge o dall'ex coniuge o dal partner della vittima con un altro membro della sua famiglia - considerazione introduttiva (18)), la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù, i matrimoni forzati, l'infibulazione, i "reati d'onore".

La tutela della vittima, quindi, per la Direttiva si realizza attraverso tre aspetti: informazione e sostegno²⁵, partecipazione al procedimento penale²⁶, protezione generale e specifica²⁷, tutti forieri di precipui diritti riconosciuti in capo ad essa che costituiscono il *manifesto dei diritti della vittima di reato*, ossia i Capi 2, 3 e 4 della Direttiva, punto di riferimento dei legislatori europei.

In una fase prodromica al momento prettamente processuale, la *protezione* della vittima si attua attraverso un sistema efficiente di informa-

zione, volto a porla nelle condizioni di avere contezza dei diritti di cui è titolare e di quanto si rende necessario per una consapevole attività che potrà svolgere in seno al procedimento, e di sostegno durante l'inevitabile processo di vittimizzazione.

Il sistema si sostanzia nel diritto di comprendere e di essere compresi²⁸, diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente²⁹, diritti della vittima al momento della denuncia³⁰, diritto di ottenere informazioni sul proprio caso³¹, diritto all'interpretazione e alla traduzione³², e nel diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime³³.

Invece, per quanto riguarda la partecipazione al procedimento penale, la Direttiva prevede che alla vittima deve essere assicurata la possibilità di partecipare attivamente alle dinamiche processuali attraverso il diritto di essere sentiti³⁴, il diritto in caso di decisione di non esercitare l'azione penale³⁵, il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa³⁶, il diritto al patrocinio a spese dello Stato³⁷, il diritto al rimborso delle spese³⁸, il diritto alla restituzione dei beni³⁹, nonché il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale⁴⁰.

Per quanto concerne i diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro, la Direttiva stabilisce che devono essere adottate le misure finalizzate a ridurre le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso, permettendo la denuncia del reato presso l'autorità competente dello Stato membro di residenza (il quale la trasmetterà con solerzia all'autorità competente dello Stato membro in cui il reato è stato commesso), deve rendersi possibile la deposizione della vittima subito dopo la denuncia del reato e deve farsi ricorso alle tecniche di partecipazione a distanza⁴¹.

Ancora.

Informata, assistita, attiva e consapevole partecipe del procedimento penale, la vittima necessita di essere protetta affinché non abbia a verificarsi nuovamente la vittimizzazione. Ma la protezione non può essere generica, in quanto ogni vittima ha proprie caratteristiche personali ed è stata sog-

getta ad una determinata vittimizzazione⁴². Di conseguenza, per il documento europeo, si rende necessaria una tempestiva valutazione individuale per definire le precipue esigenze di protezione e individuare le misure più idonee, che deve tener conto delle caratteristiche personali, del tipo di reato subito e delle circostanze dello stesso, del danno notevole o del danno apparente subito dalla vittima⁴³, della gravità del reato, dell'eventuale discriminazione o pregiudizio che ha fornito il movente alla condotta criminosa, della relazione o della dipendenza che lega la vittima al reo, del contesto in cui il reato si è consumato (terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenza di genere). La valutazione individuale avviene con la partecipazione della vittima al processo penale e proprio questo ruolo di primo piano ricoperto da detta valutazione delle esigenze derivanti dal tipo di vittimizzazione e del reato subito è il più chiaro indice di come gli sviluppi degli studi criminologici sulla vittima abbiano positivamente sollecitato il legislatore europeo nel predisporre un testo normativo dotato di un apprezzabile livello di empatia nei confronti della persona offesa dal reato. Pertanto, gli strumenti attraverso i quali si ha la protezione delle vittime e il riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione sono il diritto alla protezione⁴⁴, il diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato⁴⁵, il diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali⁴⁶, nonché il diritto alla protezione della vita privata⁴⁷.

Inoltre, a seguito della valutazione individuale, potrebbero essere adottate le misure necessarie per venire incontro alle esigenze specifiche di protezione⁴⁸ di talune vittime particolarmente vulnerabili⁴⁹, come ad esempio, i disabili, le vittime del terrorismo e le vittime di violenza di genere, soprattutto se l'episodio violento si manifesti nelle relazioni strette, e sono previste diverse misure a seconda della fase del procedimento. Durante le indagini, le misure riguardano le audizioni della vittima che si devono svolgere in locali appositi o adattati e vengono effettuate da operatori all'uopo formati o tramite essi, possibilmente sempre dalle stesse persone e dello stesso sesso della vittima qualora abbia subito violenza sessuale, violenza di genere o violenza nelle relazioni strette (a meno che non stia provvedendo il pubblico ministero un giudice). Du-

rante le altre fasi del procedimento, le misure sono finalizzate a rendere l'ingresso nella macchina processuale il più indolore possibile e si concretizzano, secondo la Direttiva, mediante lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse, evitando il contatto tra vittima e l'autore del reato ovvero rendendo possibile l'audizione della vittima senza che questa sia fisicamente presente attraverso l'utilizzo di strumenti per la comunicazione distanza ed evitando le domande riguardanti la vita privata che non abbiano attinenza con il reato per cui si procede.

La Direttiva ha altresì particolare attenzione per il bilanciamento degli interessi tra minori e processo penale. Quando la vittima del reato è minorenni, difatti, si presume che abbia sempre specifiche esigenze di protezione⁵⁰, essendo insita nella giovane età la vulnerabilità. Quindi, oltre alle misure esposte sopra, sono previste ulteriori misure proprio per le vittime minorenni: durante le indagini, le audizioni del minore possono essere registrate e tali registrazioni formano prove all'interno del processo, le autorità competenti nominano un rappresentante speciale qualora gli esercenti potestà genitoriale si trovino in conflitto di interesse oppure quando il minore è separato dalla famiglia e in questo caso godono del diritto di consulenze e di rappresentanza legale⁵¹.

A corredo, quale necessaria circostanza per l'attuazione delle finalità suesposte, gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla formazione professionale degli operatori dei servizi pubblici ossia di tutti coloro che, a causa della funzione o del servizio o della professione svolta, entrano inevitabilmente in contatto con la persona offesa⁵².

In particolare, gli operatori a cui la Direttiva fa riferimento sono gli agenti di polizia e il personale giudiziario, i giudici e pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa. Ognuno di loro svolge mansioni diverse, ma accomunate dall'esigenza di saper gestire fruttuosamente gli inevitabili contatti con la vittima di reato: la formazione, quindi, è richiesta affinché l'operatore sappia riconoscere le vittime e, di conseguenza, trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Ma la conoscenza dei diritti di cui sono titolari le vittime passa anche attraverso le azioni e le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e di istruzione attraverso i media e internet.

Infine, la Direttiva evidenzia la necessità di forme di “giustizia riparativa”⁵³, definendo quest’ultima come qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, previo consenso libero ed informato, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”. La direttiva chiede agli Stati di creare le condizioni perché le vittime possano giovare di servizi di giustizia riparativa (tra i quali comprende la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi), apprestando garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta e l’intimidazione. L’obiettivo dichiarato è infatti la salvaguardia degli interessi e delle esigenze della vittima, la riparazione del pregiudizio da essa subito e la prevenzione di ulteriori danni. Per questa ragione, la direttiva richiede come condizione per il ricorso ai servizi di giustizia riparativa che l’autore del reato riconosca prima i “fatti essenziali del caso”.

L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE IN ITALIA

Il fenomeno della violenza di genere, in Italia, è stato oggetto di una lenta evoluzione attraverso interventi normativi mirati che, nel corso degli anni, hanno gettato le basi per il definitivo superamento di una determinata concezione culturale che relegava la donna ad una posizione di subordinazione nei confronti dell’uomo, frutto di una morale arcaica e di un immaginario patriarcale protrattosi sino al secolo scorso, di cui i retaggi sono tuttora presenti nell’attuale tessuto sociale⁵⁴.

Per un lungo arco temporale la tutela della donna, in ogni ambito dell’ordinamento, si esauriva nella protezione della maternità, con conseguente disparità di trattamento ed esclusione dalla vita pubblica, lavorativa, sociale e politica.

Solo nel 1919, a seguito dell’emanazione della legge 17 luglio n. 1176, viene riconosciuta alle donne la capacità giuridica, con conseguente eliminazione dell’autorizzazione maritale. Tale concessione ha permesso alle donne di esercitare tutte le professioni e di accedere ad un ampio numero di impieghi pubblici. Il diritto di voto, invece, verrà riconosciuto alle donne solo decenni dopo, con il Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio n. 23 del 31 gennaio del 1945. Per giungere alla cristallizzazione della parità di genere occorrerà aspettare l’avvento della Costituzione italiana del 1948, la quale, all’art. 3, sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Relativamente alla posizione della donna all’interno della famiglia, l’art. 29 della Costituzione riconosce, inoltre, che il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Il mutamento del volto costituzionale rappresenta, dunque, un primo varco di accesso ad una tutela del genere femminile che dal contesto sociale giunge fino alla materia penale. A tal fine si evidenzia che il codice penale italiano, all’art. 559 c.p., puniva la condotta della moglie adultera, non prevedendo tuttavia pari sanzione nel caso del marito fedifrago. A fronte di una evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento, si osserva altresì che non veniva in alcun modo tutelata la dignità della donna, la quale non aveva strumenti di difesa, neanche in ambito extrapenale, per far assumere rilevanza giuridica all’infedeltà da parte del marito. La fattispecie incriminatrice appena richiamata è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con l’art. 29 della Costituzione poiché violava il principio di uguaglianza tra i coniugi senza che vi fossero giustificazioni per esigenze di garanzia dell’unità familiare. Oltre alla problematica relativa alla disparità di trattamento, la fattispecie di cui all’art. 559 c.p. poneva, altresì, problemi di compatibilità con il principio di offensività della condotta⁵⁵, inoperante già sul piano astratto⁵⁶. Inoltre, prima della riforma del diritto di famiglia, la giurisprudenza maggioritaria riteneva non potersi integrare il reato di violenza sessuale tra coniugi e che lo *jus corrigendi* del marito

nei confronti della moglie legittimava condotte oggi considerate fattispecie di reato punite ai sensi dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) o dell'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi). Il codice penale, nel punire il delitto di *ratto* distingueva a seconda del fine che il rapitore si proponeva, punendo con una sanzione più mite il rapimento commesso a *scopo di matrimonio* rispetto a quello attuato a *fine di libidine*, nella convinzione della minor gravità della privazione della libertà della donna nel primo caso sebbene ella, di fatto, era costretta a vivere una condizione non voluta in entrambe le ipotesi delittuose. D'altronde, fino al 1981, era prevista giuridicamente la soluzione del *matrimonio riparatore*, condizione denunciata, per la prima volta, nel 1965 da Franca Viola, rapita all'età di 18 anni *a scopo di matrimonio*⁵⁷.

L'evoluzione della coscienza sociale e l'avvertita necessità di apprestare un'idonea tutela alle donne vittime di violenza sessuale hanno costituito, soprattutto a partire dagli anni '70, il terreno fertile per lo sviluppo di nuove prospettive di riforma normative⁵⁸. Una delle norme più rilevanti in tema di violenza di genere è rappresentata, però, dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996⁵⁹, che ha riformulato, anche in rubrica, i reati di violenza carnale ex artt. 519 e ss. c.p., con conseguente ricollocazione degli stessi dai reati contro la moralità pubblica e il buon costume, a quelli contro la libertà personale⁶⁰. La modifica della collocazione deriva dalla necessità di riconoscere il diritto alla libera sessualità della persona umana, ricadente nella disponibilità esclusiva del titolare e scevra da ogni collegamento con valutazioni di tipo etico o morale. Tale riorganizzazione sistematica attribuisce un ruolo centrale alla vittima, nella sua individualità, quale oggetto principale della tutela, tralasciando le implicazioni morali relegate ormai ad un segno di una cultura superata. Sotto il punto di vista del bene giuridico tutelato, infatti, è evidente che la lesione viene perpetrata alla libertà sessuale della vittima, intesa come "il diritto di ciascuno di esprimere liberamente le proprie inclinazioni sessuali. Tale oggettività giuridica, pur non riscontrando un espresso riferimento nella nostra Carta fondamentale, è senza dubbio annoverabile tra i diritti inviolabili della persona umana sussumibili entro l'art. 2 della Costituzione⁶¹. Da una simile asserzione deriva

che, anche dal punto di vista prettamente risarcitorio, la lesione alla libertà sessuale richiede una riparazione del danno per equivalente alla stregua dei diritti costituzionalmente garantiti.

Questa impostazione trova riscontro anche nel panorama internazionalistico: la Corte penale internazionale, pronunciatisi a fronte degli innumerevoli stupri avvenuti nell'ex Jugoslavia e utilizzati quali veri e propri strumenti di guerra e di pulizia etnica, ha considerato la violenza sessuale come un reato contro la persona e dunque un crimine contro l'umanità. Il medesimo orientamento emerge dallo Statuto della Corte Penale Internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato dall'Italia con Legge 12 luglio 1999, n. 232, nel quale all'art 7 lett g) si evidenzia che tra i crimini contro l'umanità rientra, oltre alla schiavitù sessuale, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata, anche lo stupro e qualsiasi forma di violenza sessuale di analoga gravità. Il detto intervento legislativo, inoltre, ha inoltre superato la precedente distinzione tra i delitti di violenza carnale, per la cui configurabilità era richiesta la penetrazione sessuale tra agente e vittima, e reati di libidine violenta, che puniva le aggressioni sessuali di natura non penetrativa, per introdurre la categoria unitaria di "atto sessuale", definizione che contempla qualsiasi atto idoneo a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo "a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria"⁶². L'ulteriore passaggio verso una più incisiva tutela contro la violenza di genere è stato segnato dalla legge n. 154/2001 rubricata "misure contro le violenze nelle relazioni familiari". Con tale intervento il legislatore ha inteso introdurre misure repressive verso le condotte che espongono a rischio l'integrità fisica o morale del coniuge o di altro convivente.

Ebbene la *ratio legis* degli ordini di protezione introdotti dalla legge n. 154/2001 è quella di offrire forme di intervento nelle situazioni di soprusi e conflitti familiari tutelando quei soggetti che, non volendo ricorrere alla denuncia penale o alla separazione, possono contare su una provvisoria soluzione della situazione di emergenza, lasciando la libertà di scegliere,

in un momento successivo, se proseguire il rapporto familiare ovvero chiedere la separazione o avviare un procedimento penale.

Senza dubbio, un passo fondamentale nel contrasto alla violenza di genere in Italia si è avuto con la Legge 27 giugno 2013 n. 77 di ratifica della Convenzione di Istanbul, redatta l'11 maggio 2011, cui è seguita la nota legge sul Femminicidio n. 119/2013⁶³, in cui si afferma che la “violenza domestica” si realizza quando si pongono in essere “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Operando sul piano rimediabile, la legge apporta nell'ordinamento nuove misure cautelari⁶⁴; un ampliamento della sfera d'applicazione delle aggravanti dello *stalking*; la c.d. Segnalazione dei “reati sentinella”; il permesso di soggiorno dei cittadini stranieri vittime di violenza domestica. Inoltre, l'art. 3 della citata legge prevede che il questore, anche in assenza di querela, possa procedere, a fronte di una segnalazione alle forze dell'ordine di un fatto riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, comma 2, consumato o tentato, c.p., nell'ambito di violenza domestica, all'ammonimento dell'autore del fatto. Tale previsione è particolarmente innovativa perché consente di apprestare una rapida tutela intervenendo già al momento della segnalazione e a prescindere dalla presentazione della querela da parte della persona offesa. Nella stessa logica sono state apportate rilevanti modifiche al codice di procedura penale⁶⁵.

L'INTRODUZIONE DEL C.D. CODICE ROSSO

Nel nostro paese, si è iniziato a respirare aria di liberazione, con l'entrata in vigore, della L. n. 69/2019 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, cosiddetto Codice Rosso⁶⁶; un *corpus* normativo nazionale a tutela delle vittime nel quale viene individu-

ato un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In particolare, il legislatore ha inteso perseguire tre obiettivi: prevenzione dei reati, protezione delle vittime, nonché punizione dei colpevoli, andando a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolar riferimento, ai reati di violenza domestica e di genere, come violenza psicologica, fisica e sessuale, quindi dagli atti persecutori *stalking*, allo stupro e al femminicidio.

In relazione a tali fattispecie, il legislatore, ha deciso di sagomare alcune aggravanti ed introdurre delle nuove su misura delle vittime. Non solo. Ha apportato modifiche al codice di rito atte a velocizzare l'istaurazione del processo penale e, di conseguenza, l'accelerazione dell'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Viene quindi ricalibrato il sistema sanzionatorio rispetto ad alcuni reati per scongiurare il rischio di offesa e lesione alla vittima.

Per quanto concerne il diritto penale, la legge ha introdotto quattro nuovi delitti.

Il primo delitto è quello di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, disciplinato dall'articolo 583-*quinquies* c.p.⁶⁷

Inoltre, attraverso l'articolo 612-ter c.p., si codicizza il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Tale delitto prende il nome di *revenge porn* o *revenge pornography*. Il comportamento punito è quello di chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde foto o video di organi sessuali a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un'azione che - come si può evincere dal nome stesso della fattispecie - deriva da situazioni in cui un soggetto, al fine di vendicarsi dell'ex coniuge o di un'altra persona, diffonde materiale pornografico che la riguarda al fine di denigrarla. Generalmente, le immagini e i video sono stati ottenuti durante la relazione o la frequentazione, ma non è raro che si tratti di contenuti ottenuti con l'inganno, ad esempio nascondendo lo smartphone o una webcam nella stanza in cui avviene il rapporto.

La punizione è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica anche ai “produttori di secondo livello” per tale intendendosi chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, le invia, consegna, cede pubblica o diffonde senza il consenso dell’interessato per danneggiarlo. La pena viene aumentata, nel caso in cui l’autore della vendetta sia il coniuge (anche separato o divorziato), un ex o se i fatti siano avvenuti con strumenti informatici.

La fattispecie del *revenge porn* incide inevitabilmente sul diritto fondamentale alla riservatezza, oltre che all’onore, alla reputazione e alla libertà della sfera sessuale della vittima. Da questo punto di vista, quindi, assume un ruolo importante anche il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività va ad affiancarsi a quella degli inquirenti e dell’autorità giudiziaria.

Sul punto il D.L. n. 139/2021, convertito con la L. n. 205/2021 ha introdotto il nuovo art. 144-bis del Codice Privacy. La norma stabilisce che *“chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’articolo 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante”*.

Ancora, la Legge sul Codice Rosso, alla luce della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ha introdotto nel Codice penale il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, secondo quanto disciplinato dall’art. 558-bis c.p.

Con l’espressione “matrimonio forzato” si definisce un matrimonio rispetto al quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti non è libero e viene estorto. Invero, la condotta antigiuridica si riferisce a chiunque induce un altro a sposarsi (anche con unione civile) mediante violenza, minaccia o approfittamento di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. È importante evidenziare che non basta un mero silenzio e neppure un mero contegno omissivo, ma è necessaria la sussistenza di mezzi posi-

tivi di inganno per captare l'altrui volontà. La reclusione è da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata qualora il reato sia stato commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto sia stato commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

L'ultimo delitto di nuova introduzione fa riferimento alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previsti dall'art. 387-bis c.p. La reclusione va da 6 mesi a 3 anni. Si punisce, in dettaglio, chiunque violi gli obblighi derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento di urgenza dalla casa familiare.

Inoltre, la legge, per mezzo di ulteriori modifiche sul Codice penale, è intervenuta al fine di scongiurare il rischio dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tale delitto è sanzionato ai sensi dell'art. 572 c.p. e prevede un inasprimento di pena, la cui reclusione diviene da 3 a 7 anni rispetto alla precedente che prevedeva da 2 a 6 anni e una fattispecie aggravata speciale, la cui pena aumenta fino alla metà, qualora il delitto venga commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persone con disabilità, o se il fatto è commesso con armi. Per giunta si considera il minore che assiste ai maltrattamenti persona offesa del reato (c.d. violenza assistita). Ulteriori modifiche hanno toccato la fattispecie degli atti persecutori aumentando la pena di cui all'art. 612 bis da 1 a 6 anni e 6 mesi di reclusione. L'inasprimento di pena è stabilito altresì per i reati di violenza sessuale. Specificamente si prevede un inasprimento di pena da 6 a 12 anni nei confronti di chiunque mediante minacce o violenza costringa taluno a compiere atti sessuali. Inoltre, si inaspriscono le aggravanti qualora la violenza sessuale sia commessa a danno di un minore. Peraltro, il delitto di atti sessuali con minore diviene perseguibile di ufficio.

Una ulteriore novità apportata dal codice rosso, di rilevante importanza, risulta essere l'utilizzo del braccialetto elettronico come misura

cautelare per scongiurare il rischio di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Inoltre, con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* c.p., ferma restando la procedibilità a querela della persona offesa (irrevocabile), il relativo termine è elevato a dodici mesi al verosimile scopo di adeguare per quanto possibile i tempi della giustizia a quelli, invero del tutto personali, di elaborazione del trauma da parte della vittima. Sempre con riferimento alle novità di carattere sostanziale, interessa ricordare che l'articolo 6 della legge n. 69/2019 aggiunge un comma all'art 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio, quando si procede per reati di violenza domestica e di genere, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati⁶⁸.

Il legislatore ha delineato, altresì, previsioni di carattere procedurale volte sostanzialmente ad accelerare i tempi di presa in carico delle notizie di reato da parte dell'Autorità giudiziaria e della Polizia Giudiziaria.

E' previsto, infatti, che la polizia giudiziaria, acquisisca la notizia di reato, e riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; e che a sua volta il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato - termine che può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa -, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

VIOLENZA DI GENERE: MONITORAGGIO, ANALISI, RETE

In Italia, è mancato un vero sistema di monitoraggio degli interventi, un'analisi sui servizi generali e un monitoraggio sulla situazione socio-economica⁶⁹. Sul punto, il legislatore italiano ha sentito l'esigenza di introdurre la legge n. 53/2022⁷⁰ recante "*Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*", proprio volta a garantire un flusso

informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.

Quanto al primo profilo, la norma attribuisce al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e dispone che il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio si avvalga dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Sistema statistico nazionale (SISTAN) per la conduzione di indagini campionarie, con cadenza triennale, interamente dedicate alla violenza contro le donne, che producano stime relative ai diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché agli atti persecutori), anche avendo riguardo alla parte sommersa dei diversi tipi di violenza e alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.

Quanto al secondo profilo, la norma dispone che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, forniscano i dati e le notizie per le rilevazioni previste da quel programma (statistico nazionale), in modo da assicurare: a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini; b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

Infine, la disposizione in questione assegna all'ISTAT il compito di garantire l'attuazione di tali previsioni nonché di provvedere all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

La legge, inoltre, all'articolo 3, stabilisce che in merito all'attuazione dell'articolo 2 venga predisposta una relazione ad integrazione della Relazione annuale al Parlamento che il Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'ISTAT e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) nel corso dell'anno precedente.

Nell'articolo 4, invece, è previsto l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. A tal fine stabilisce che, con decreto interministeriale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, al fine di assicurare che tale sistema sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. Tali informazioni, in particolare, devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato e rilevando: a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; b) l'eventuale presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e l'eventuale commissione della violenza unitamente ad atti persecutori; c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione.

Non solo. Al fine di monitorare adeguatamente il fenomeno della violenza di genere, la legge impone al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, elencando⁷¹ a tal fine i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima, attraverso la rilevazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2.

La norma prevede poi l'istituzione di un sistema interministeriale di raccolta dati, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i suddetti reati nonché le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i provvedimenti di archiviazione e le sentenze: tale rilevazione deve avvenire per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario.

L'articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, la modifica del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, in materia di tenuta del registro delle notizie di reato, affinché si disponga che nel registro delle notizie di reato, con riferimento ai reati di cui all'art. 5, comma 3, siano annotate le informazioni relative: - alla relazione autore-vittima del reato, ; - alle caratteristiche di età e di genere degli autori e delle vittime; - alla presenza sul luogo del reato dei figli degli autori o delle vittime del reato; - ai luoghi dove è avvenuto il reato; - all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

Infine, nell'articolo 7 la legge intende perfezionare le rilevazioni annuali condotte sulle prestazioni e i servizi offerti dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio. In tal senso, ribadisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN per realizzare indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio, e li trasmette agli enti territoriali che ne fanno richiesta. Inoltre, prevede che le indagini siano arricchite dei seguenti dati informativi: a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima; b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori; c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

LA RIFORMA CARTABIA E LE NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE OFFESE NEI DELITTI DI VIOLENZA DI GENERE

Successivamente alla ratifica della Convenzione di Istanbul, il legislatore italiano ha adottato numerosi ulteriori provvedimenti finalizzati ad adeguare il sistema di tutela penale agli standards europei; fra i principali interventi meritano di essere ricordati, ancora una volta, la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (nota come "legge sul femminicidio"), il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che

sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), e, da ultimo, il già citato d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2011/220/GAI. Cionondimeno, le misure approntate si rivelano insufficienti, segnatamente sul piano della prevenzione e protezione delle vittime: in tale ottica, l'Italia è stata severamente condannata dalla Corte EDU nella recente pronuncia *Talpis contro Italia* del 2 marzo 2017⁷².

Alla luce di tale situazione, il legislatore è intervenuto con la legge 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*⁷³, nota ai più come “Riforma Cartabia”, contenente alcune previsioni immediatamente applicabili⁷⁴ - rispetto a quelle del D. Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, riguardante l'«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»⁷⁵ - inerenti alla tutela penale (sostanziale e processuale) delle vittime di violenza di genere e segnano una ulteriore tappa in quel lungo percorso di adeguamento della normativa interna agli standard imposti a livello europeo in materia di tutela delle vittime di violenze di genere, in particolare, per gli aspetti di rilievo processuale, dalla direttiva n. 2012/29/UE.

Un primo gruppo di disposizioni, per la verità, ha una valenza di carattere più generale riguardando la totalità delle fattispecie incriminatrici: così il comma 1 dell'art. 2 che incide sul regime della prescrizione⁷⁶, attraverso l'introduzione di una causa di improcedibilità per superamento del tempo massimo per l'impugnazione; e i commi da 7 a 10 che si occupano dell'identificazione delle persone sottoposte al procedimento penale, con riferimento in particolare alla categoria degli apolidi, persone della quale è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono state

in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Un secondo gruppo di previsioni, commi da 11 a 13, contiene modifiche dirette a una maggiore tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, estendendo anche alle vittime dei reati previsti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio la portata applicativa di norme introdotte con la legge n. 69/2019 (c.d. Codice rosso).

Sono modificati, in particolare, l'articolo 165, comma 5, c.p. relativo agli obblighi per il condannato in base ai quali, nei casi di condanna per determinati delitti, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati; l'articolo 90-ter, comma 1-bis c.p.p., relativo alle comunicazioni dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato, effettuate sempre alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato; l'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. per cui il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; l'articolo 370, comma 2-bis, c.p.p., in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero; l'articolo 659, comma 2-bis, c.p.p. per cui se a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore; l'articolo 64-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., in base alla quale ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento

con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

Epperò, il legislatore ha perso una importante occasione per introdurre utili modifiche, con riferimento all'inserimento delle nuove fattispecie di reato di "Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-*bis* c.p.) e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) tra quelle per cui si applica la speciale disciplina prevista, pur se trattasi di reato riferibile a violenza di genere e all'introduzione del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612- *ter* c.p.), nell'elencazione contenuta negli artt. 90-*ter*, comma 1-*bis*, 362, comma 1-*ter*, 659, comma 1-*bis*, c.p.p. e 165, quinto comma, c.p.).

Non solo.

La legge 27 settembre 2021, n. 134, con l'articolo 2, comma 15 è intervenuta, invero, sull'art. 380 c.p.p., relativo ai delitti per i quali è obbligatorio procedere all'arresto in flagranza di reato.

La disposizione inserisce nel catalogo di tali delitti la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-*bis* c.p. introdotto dal Codice Rosso. Orbene, la ratio della riforma è sicuramente quella di assicurare una maggiore tutela della vittima di maltrattamenti e di stalking, e di "colmare un vulnus creato dal cosiddetto codice rosso.

Epperò, sul piano delle concretezze, tuttavia, la disposizione non appare plasmata sui profili pratici. Ciò nel senso che, per la pena prevista, non si consente alcun provvedimento istantaneo da parte della polizia giudiziaria al fine di assicurare l'immediata tutela della vittima. In altri termini, sulla base delle disposizioni vigenti non è previsto l'arresto facoltativo e non è stata introdotta, come si auspicava, una norma analoga all'art.3 d.l. n.152/1992, convertito dalla legge 203/1992. In particolare, questo articolo prevedeva l'arresto anche fuori dai casi di flagranza unitamente alla possibilità, anche in sede di convalida, dell'applicazione di misure coercitive fuori dai casi previsti dall'art. 380 c.p.p.

Il legislatore, dunque, ha sì previsto come delitto la violazione degli obblighi in esame; tuttavia, questa previsione porta alla luce un disvalore tangibile della condotta congiuntamente alla necessità di tutelare la vittima.

Difatti, dal testo della norma emerge un evidente difetto di formulazione che non ha tenuto conto delle diverse fasi che si susseguono nel caso di arresto. Specificamente la fase dell'applicazione o meno di convalida da parte del giudice (previa richiesta del pubblico ministero) argina la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria in ordine all'eseguito arresto nella flagranza o quasi flagranza di un reato (art. 380 c.p.p. o 381 c.p.p.). Inoltre, la fase dell'applicazione della misura coercitiva da parte del medesimo giudice (previa richiesta del pubblico ministero), permette l'applicazione alla persona nei cui confronti è intervenuta la decisione sulla convalida misure, custodiali (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) o non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora). Ancora, risultano differenti i presupposti che consentono o impongono l'arresto e quelli che consentono l'applicazione delle misure coercitive (o cautelari personali), ivi compresi i limiti di pena. In dettaglio, per eseguire l'arresto gli articoli 380 e 381 c.p.p. si prevedono specifici limiti di pena di carattere generale nel primo comma, e si elencano numerosi delitti per cui è consentito nel secondo comma. In primo luogo, è sufficiente che il delitto per il quale si verifica la flagranza o la quasi flagranza rientri nel primo o nel secondo comma degli artt. 380 e 381 c.p.p. Il fine, quindi, è quello di imporre senza alcun margine di discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, o consentire, valutando la gravità del fatto e la personalità della persona, l'arresto. In secondo luogo, relativamente all'applicazione della misura coercitiva, occorrono sufficienti indizi di colpevolezza in ordine a un delitto che preveda una pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280, comma 1, c.p.p.). Tali limiti sono derogati solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni di una misura cautelare (ex art. 280, comma 3, e 276 c.p.p.). Peraltro, la custodia cautelare in carcere è consentita solo

se la pena del reato commesso non è inferiore a cinque anni di reclusione (art. 280, comma 2, c.p.p.). Invece, per i delitti che impongono l'arresto (art. 380 commi 1 e 2) o che lo consentono in linea generale sulla base di limiti di pena determinati (art. 381, comma 1, c.p.p.) è sempre prevista una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. Dunque, è sempre consentita l'applicazione di una misura coercitiva (e, spesso, anche una misura custodiale). diversamente, per i delitti specificamente elencati dall'art. 381, comma 2, c.p.p., che consentono l'arresto pur se con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, il legislatore ha dovuto prevedere espressamente l'applicabilità di una misura coercitiva nella formulazione dell'art. 280, comma 1, c.p.p., che fa salvo il disposto dell'art. 391 c.p.p., riferendosi al comma 5, secondo periodo di detto articolo, secondo cui "... Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280". Ne deriva che, il mancato innalzamento delle previsioni edittali dell'art. 387-bis c.p.c. e il mancato coordinamento di tale novella con le norme del codice di procedura penale che disciplinano le misure cautelari personali obbligherà i magistrati all'immediata liberazione dell'arrestato, senza poter procedere all'applicazione di alcuna misura coercitiva nei suoi confronti. Alla luce di ciò, *si auspica, perlomeno, una più rigido impiego applicativo dell'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 c.p.p.*⁷⁷

SEGUE: RITO ORDINARIO E GIUSTIZIA RIPARATIVA ALLA LUCE DELLA RIFORMA "CARTABIA"

Il già richiamato D. Lgs. n. 150/2022 contempla, nel quadro della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, anche l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa⁷⁸ contenuta negli artt. 42-67, nonché in alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale sostanziale e processuale⁷⁹, concepita "nell'interesse della vittima e dell'autore del reato" e suscettibile di trovare applicazione in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché in fase di esecuzione.

La giustizia riparativa si configura, per sua natura, come un modello di giustizia a misura di vittima. La stessa emersione dell'idea di Restorative Justice, infatti, è strettamente legata al fenomeno di riscoperta della persona offesa all'interno del panorama penalistico⁸⁰ e muove dall'insoddisfazione per un sistema tradizionale di giustizia che ha sterilizzato la componente offensiva del reato, riconducendolo a mera frattura dell'ordine imposto dai codici e che ha raffreddato la gestione delle sue conseguenze attraverso la totale estromissione della vittima dal processo. Il recupero della componente conflittuale del fenomeno criminoso ha prodotto la necessità di farsi carico di questioni ulteriori rispetto a quelle coinvolgenti unicamente l'accusato e lo Stato, tra le quali spiccano le istanze della vittima che asurgono a obiettivo principale del paradigma riparativo⁸¹. Nel perseguire l'aspirazione di prendere in carico le esigenze della persona offesa, la giustizia riparativa contrasta il fenomeno di spersonalizzazione della vittima e contribuisce al più ampio progetto della sua rivalutazione nell'ambito del sistema penale, ponendone la tutela a principio fondante. La valorizzazione della vittima e l'emersione della giustizia penale riparativa vanno quindi di pari passo, entrambe facendosi carico di rispondere alla necessità di restituire un ruolo alla vittima nella gestione delle conseguenze del reato: se la giustizia riparativa trae le mosse anche dall'esigenza di superare la dimensione punitiva tradizionale, uno dei motivi della sua origine e uno dei propositi che ne guida l'operato deve senz'altro essere individuato nella valorizzazione delle istanze di riconoscimento della vittima. L'intensità dello sguardo riparativo rivolto alla vittima affiora anche nella intricata questione definitoria⁸²: infatti, le nozioni orientate alla persona offesa dal reato assumono una centralità e una condivisione.

Muovendo da presupposti di valorizzazione e attenzione nei confronti della vittima, la giustizia riparativa si costruisce secondo modelli che di per sé rappresentano spazi accoglienti per le persone⁸³ offese dal reato. Focalizzando l'attenzione sul percorso riparativo, si osserva in primo luogo che la giustizia riparativa si caratterizza per modalità di funzionamento destrutturate e informali, in antitesi rispetto alle solenni ritualità proprie del sistema di giustizia ordinario che spesso contribuiscono, con la loro

“fredda e distaccata” essenza, al sorgere del trauma da processo nelle vittime. L’informalità propria dei processi di giustizia riparativa risulta necessaria per tener conto del volontario contributo delle parti nella “gestione partecipata del conflitto” ai fini del suo superamento. La partecipazione attiva dei soggetti coinvolti è orientata non solo a raggiungere una soluzione il più soddisfattiva possibile delle aspettative in gioco nel caso specifico, ma anche a offrire uno spazio ove i vissuti delle persone, come pure le relative esigenze, possano essere narrati e ascoltati. La capacità di raccogliere e di riconoscere i bisogni e le emozioni che seguono la vittimizzazione rappresenta la cifra caratterizzante della giustizia riparativa, la quale, mostrandosi concentrata sulla dimensione umana del reato, non può che fondarsi sulla centralità della comunicazione e dell’ascolto.

L’ascolto “attivo”⁸⁴ promosso nei contesti riparativi si differenzia da quello processuale, orientato quest’ultimo alla sola ricezione di informazioni funzionali all’accertamento del fatto e della colpevolezza, perché all’interno di un percorso di giustizia riparativa viene garantito un luogo adeguato e protetto ove esprimere il proprio punto di vista e ottenere una possibilità di riconoscimento del valore delle proprie emozioni. Il dialogo tra le persone è qui guidato e agevolato dal sapiente contributo di un mediatore o facilitatore appositamente formato nonché dotato di competenze che vanno ben oltre al settore giuridico e che risultano funzionali alla gestione e al superamento di un conflitto⁸⁵. Nel contesto processuale la persona offesa è sentita (e non ascoltata) dalle parti processuali di fronte al giudice generalmente con lo status di testimone e, a meno che non versi in una condizione di particolare vulnerabilità, nessuna misura speciale è attivata in vista del suo racconto, rappresentando questo, a fini processuali, una mera occasione per procurarsi conoscenze al pari di ogni altro mezzo di prova. Il processo penale non è in grado di per sé di predisporre tempistiche e spazi adeguati alle persone offese e, al contrario, rappresenta - lo si ribadisce - un luogo potenzialmente insidioso per queste e specialmente per le vittime che versano in una condizione di particolare vulnerabilità; ciò lo si desume anche dalla necessità di prevedere un apparato protettivo che sia prontamente attivabile al ricorrere di determinate circostanze. Al contrario, i luo-

ghi di giustizia riparativa sono ontologicamente strutturati per riservare un posto alle persone offese, valorizzandone il coinvolgimento in qualità di soggetti toccati (e spesso travolti) da un fenomeno criminoso.

Non solo, la presa in carico delle vittime all'interno del paradigma riparativo appare come maggiormente appagante per i molteplici bisogni che queste presentano.

Pertanto, l'edificazione strutturata del complessivo ideale della *Restorative Justice* propugnata dalla legge delega potrebbe rappresentare l'occasione per sollecitare il maturare di una consapevole sensibilità circa la peculiare valenza della giustizia riparativa anche con riferimento alla centralità ivi ottenuta dalla persona offesa, poiché introduce nel sistema una dialettica "tripolare": non c'è più solo lo Stato che punisce e l'autore del reato che subisce la pena, c'è anche la vittima che è sparita dal processo a causa della tradizione del garantismo, ispirato allo scopo di impedire la vendetta privata e che vede la vittima sostituita dallo Stato ma neutralizzata nel processo, spettatrice e spesso vittima due volte. Il paradigma riparativo permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

La scelta italiana è stata quella di un percorso "parallelo" volto alla ricomposizione del conflitto: non una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale (con superamento del paradigma punitivo), e nemmeno un modello sussidiario, bensì complementare, volto alla ricomposizione del conflitto poiché compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale.

Anche il ruolo del Giudice muta: egli si mette non sopra il conflitto ma dentro di esso per risolverlo, non si limita ad assolvere o a condannare e, senza perdere la sua neutralità, compie il difficile cammino verso una ricomposizione che riqualifica sia il senso di un processo giusto che il senso stesso della pena inflitta.

L'intervento legislativo muove anzitutto da una definizione di «giustizia riparativa», da intendersi per: «ogni programma che consente

alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, comma 1, lett. a). L'(eventuale) esito riparativo è invece individuato in «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42, comma 1, lett. e).

Non solo. La riforma delinea poi una serie di principi, obiettivi e garanzie per i programmi di giustizia riparativa. Quanto ai principi, il legislatore delegato elenca ad esempio la partecipazione attiva e volontaria; l'equa considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa; il coinvolgimento della comunità; la riservatezza; la ragionevolezza e proporzionalità dell'esito riparativo; l'indipendenza e l'equiprossimità del mediatore; la garanzia del tempo necessario (art. 43). Quanto agli obiettivi, i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43).

Quanto all'accesso ai programmi, il legislatore precisa che tale possibilità debba essere assicurata a titolo gratuito a tutti i soggetti che vi hanno interesse; l'accesso è - per espressa previsione dell'art. 43 - sempre favorito, con la sola eccezione del caso in cui dallo svolgimento del programma possa derivare un pericolo concreto per i partecipanti; come precisa l'art. 44, i programmi sono accessibili senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o alla sua gravità e l'accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase esecutiva della pena o anche dopo l'esecuzione della stessa, così come all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato. Possono partecipare ai programmi la vittima del reato, la persona indicata come autore dell'offesa e altri soggetti appartenenti alla comu-

nità (es. familiari, persone di supporto, enti e associazioni), oltre a chiunque vi abbia interesse.

Quanto, infine, alle garanzie per i partecipanti, il d. lgs. prevede che la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa abbiano diritto all'informazione (art. 47), circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché circa i programmi disponibili, le modalità di accesso e i possibili esiti; inoltre, il consenso alla partecipazione deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile (art. 48); è, infine, previsto il diritto all'assistenza linguistica (art. 49).

Sul versante dei doveri, tanto il mediatore e il personale dei centri per la giustizia riparativa, quanto i partecipanti, sono tenuti alla riservatezza su attività, atti, dichiarazioni, informazioni. Dichiarazioni e informazioni sono inutilizzabili nel procedimento penale e il mediatore non può essere obbligato a deporre su tutto quanto appreso in relazione allo svolgimento del programma, così come non sono generalmente consentiti intercettazioni delle comunicazioni o sequestri relativi all'oggetto dei programmi di giustizia riparativa (artt. 50-52).

Inoltre, il d. lgs. n. 150/2022 disciplina anche nel dettaglio le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (artt. 53-58), che vengono svolti da almeno due mediatori e comprendono, oltre alla mediazione tra autore-vittima-comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico autore-vittima. Si prevede che, dopo i colloqui preliminari (di carattere informativo e funzionali a verificare la fattibilità dei programmi), i programmi di giustizia riparativa si svolgano mediante incontri — cui gli interessati partecipano personalmente — in spazi e luoghi adeguati ad assicurare riservatezza e indipendenza. L'esito riparativo, a conclusione del programma, può essere simbolico (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiale (il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori). Al termine del programma è trasmessa all'au-

torità giudiziaria procedente una relazione, redatta dal mediatore e contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. All'autorità giudiziaria sono inoltre comunicate la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 57).

È infine previsto che l'autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza, anche ai fini di cui all'art. 133 c.p., con la precisazione che la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

E' lampante come, coerentemente con l'equilibrio, la neutralità e la parità di attenzioni che devono caratterizzare gli ambienti riparativi, il decreto legislativo promulgato si premura sempre di menzionare la vittima congiuntamente all'autore, discostandosi dalla (solo apparentemente sbilanciata) autonomia e maggiore rilevanza accordatale nel testo della proposta di riforma elaborato dalla Commissione Lattanzi⁸⁶. Tale scelta certamente appare più rispettosa e reale di tutti gli interessi in gioco all'interno di un contesto armonioso di giustizia riparativa, tanto che il legislatore ha dedicato un autonomo criterio regolatore all'organizzazione alla formazione dei mediatori, ai requisiti per l'esercizio dell'attività (artt. 59-60), nonché ai «Servizi per la giustizia riparativa» (artt. 61-67), prevedendo che spetti al Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa e soprattutto disponendo l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa (presso gli enti locali), che dovranno assicurare livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, avvalendosi di mediatori esperti dell'ente locale, ovvero di enti del terzo settore, o ancora stipulando contratti di appalto o convenzioni.

Senza entrare nel merito delle indicazioni fornite e delle possibili/verosimili modalità di attuazione del tracciato, si intende sottolineare l'importanza dell'allestimento di appositi centri al fine di garantire un funzionamento in senso propriamente ristorativo degli istituti afferenti a questo

ideale di giustizia. L'esistenza di siffatti servizi, se opportunamente coordinati tra loro, consente, infatti, di avere un qualificato punto di riferimento per la predisposizione di percorsi che rispondano a un uniforme orizzonte riparativo; inoltre, se previsti in forma diffusa sul territorio, sono in grado di dare effettiva rilevanza a un diritto di accesso alla giustizia riparativa.

La giustizia riparativa, dunque, permette innanzitutto alla vittima di recuperare un ruolo da protagonista nella gestione di quanto accaduto, inoltre, essendo di per sé aperta ad accogliere anche ciò che sta intorno al fatto di reato, consente anche di dar voce, ascolto e possibile riparazione alla complessità dei risvolti derivanti dalla vittimizzazione; in definitiva, costituisce un paradigma di giustizia che cura⁸⁷, apportando a vittime e accusati numerosi benefici.

CONCLUSIONI

L'adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul è iniziato sin da subito, attraverso il d.l. 93/2013, convertito nella legge 119/2013, ma ancora non può dirsi concluso. Come si legge nel Rapporto del GREVIO⁸⁸ per l'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione pubblicato nel gennaio 2020, è oggi quanto mai necessario che si correggano tutte quelle prassi applicative che vittimizzano ulteriormente la donna che denuncia gli abusi subiti e che si proceda all'introduzione di una norma volta a sanzionare le molestie sessuali. Orbene, ci si chiede se, alla luce della nuova riforma del processo penale, siano rispettati i cardini legislativi che la Convenzione impone a favore delle vittime di violenza di genere. Anzitutto, la riforma Cartabia amplia l'ambito di applicazione della procedibilità a querela che secondo il percorso tracciato dal legislatore "dovrebbe incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (si veda l'inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all'art. 152 c.p. dall'art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150, con i correlati correttivi processuali)⁸⁹, ovvero integrando la causa di estinzione

di cui all'art. 162-ter c.p. (applicabile per l'appunto alla sola categoria dei reati procedibili a querela), con ciò rinnovandosi il crescente favor legislativo per le condotte "antagoniste all'offesa", poste in essere dal reo, in funzione della riparazione e ricomposizione del conflitto generatosi col reato⁹⁰. In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150 apportano una serie di modifiche di favore alla parte speciale del codice penale (libri II e III), prevedendo un ulteriore ampliamento del perimetro dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela alcuni delitti contro la persona⁹¹. Resta salva, nella gran parte delle ipotesi, la procedibilità officiosa nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

Sulla base di quanto detto, a destare preoccupazione è la mancata evidenza, in modo chiaro ed esplicito, dell'irretrattabilità della querela per la violenza sessuale (artt. 609 *bis* e *ter* c.p.) e gli atti persecutori aggravati (art. 612 *bis* comma 2 c.p.), una particolare ipotesi di stalking.

Invece la Convenzione di Istanbul, il Comitato CEDAW e anche la Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne chiedono addirittura che la violenza sessuale sia procedibile d'ufficio e non a querela di parte. Pertanto, la disposizione risulta incerta e manchevole di determinatezza espositiva. Nello specifico, la Convenzione di Istanbul vincola gli Stati ad affrontare il tema della violenza di genere e della violenza domestica in quattro diverse prospettive (i c.d. 4 pilastri), al fine di Prevenire la violenza, Proteggere le vittime, Perseguire gli autori e offrire delle Politiche integrate. Sicché, la modifica proposta in Italia in tema di procedibilità, permetterebbe l'estinzione di reati particolarmente gravi, quali appunto la violenza sessuale, in seguito a condotte riparatorie, cioè a un risarcimento in denaro con la conseguenza che lo Stato si sottrarrebbe alla responsabilità di perseguire i colpevoli, espressamente prevista dalla Convenzione di Istanbul, mentre verrebbe esercitata una enorme pressione sulle vittime affinché accettino un risarcimento in cambio dell'estinzione completa del reato, per accelerare la chiusura del processo, cosa che naturalmente le donne desiderano visto l'altissimo rischio di vittimizzazio-

ne secondaria. Altrettanto critica è la previsione, seppure in astratto, della possibilità di messa alla prova per reati quali i maltrattamenti e gli atti persecutori, cioè per la violenza nelle relazioni di intimità.

Sul versante della giustizia riparativa, si rileva che proprio l'accesso al meccanismo rappresenta un aspetto cruciale - e a dir poco complesso - quando si focalizza l'attenzione sulla vittima del reato, ad esempio, donne vittima di violenza non rintracciabili (volontariamente) o vulnerabili, poiché in tali casi, il suo "consenso libero e informato"⁹², richiede un supporto preventivo anche di ascolto.

Il nodo problematico, infatti, è rappresentato dall'esistente difficoltà per gli operatori di giustizia di rintracciare le vittime al fine di informarle e proporre loro l'opportunità di un percorso riparativo. Tale questione non si pone, invero, per l'autore del fatto dal momento che tali iniziative vengono attivate principalmente all'interno del procedimento penale e sovente proprio su impulso della difesa, in base a considerazioni strategiche circa i benefici prospettabili. Al contrario, la vittima non solo non risulta destinataria di alcun potere sollecitatorio in ordine all'attivazione di parentesi riparative all'interno come all'esterno del procedimento, ma neppure pare esser presa in seria considerazione al fine di un coinvolgimento nelle stesse. La mancanza di un luogo specificatamente dedicato alle persone offese, comporta quale ulteriore effetto quello di rinunciare al prezioso (e virtuoso) canale di collegamento tra vittime e giustizia riparativa rappresentato dai centri di assistenza e sostegno. Inoltre, anche le specifiche garanzie previste in punto di accesso ai percorsi di giustizia riparativa, tanto per le vittime quanto per gli autori, circa i servizi disponibili - ove spicca la "completa, tempestiva ed effettiva informazione" - sembrano destinate a rimanere in definitiva inespressive per quanto concerne le persone offese che non possono contare sulla presenza di specifici servizi loro dedicati. In conclusione, le potenzialità di un cambio di rotta nelle modalità con cui affrontare il reato, fondate sulla pari partecipazione di vittima e autore del reato, rischiano di sterilizzarsi a fronte di una concreta impossibilità di raggiungere le persone offese. Un impianto normativo riguardante la giustizia riparativa e i relativi servizi - anche se ben strutturato - non è in

grado, da sé, di consentire un funzionamento del sistema correttamente impostato sull'apporto delle persone interessate, essendo quest'ultimo logicamente fondato su un effettivo accesso delle parti.

Non solo, una riforma in questi termini, senza il presupposto naturale e imprescindibile della modifica della Carta Costituzionale, con particolare riferimento all'art. 111 in cui, nel delineare i principi del c.d. "giusto processo", non presenta alcun riferimento al soggetto passivo del reato, non sembrerebbe coerente con un'autentica esigenza di rivalutazione della persona offesa dal reato, risultando, anzi, espressione di un "equivoco di fondo"⁹³ che si condensa nella potenziale (ed erronea) commistione di ruoli tra servizi di giustizia riparativa e servizi di assistenza e di supporto alle vittime⁹⁴. A scanso di fraintendimenti, è opportuno ribadire la loro netta diversità ed evidenziare che lo scenario tracciato nella riforma prevede l'istituzione di servizi di giustizia riparativa (previsti come "eventuali" all'art. 12, par. 1 della Direttiva 2012/29/UE) e continuerà a lasciare in ombra gli specifici servizi di assistenza e di supporto alle vittime che sono oggetto di un obbligo espresso per gli Stati ai sensi dell'art. 8 della Direttiva.

Difatti, è esattamente sull'ascolto - spesso silenzioso e lontano dal processo o dal puro procedimento di riparazione - e sull'accoglienza che si incentrano primariamente l'azione dei centri a sostegno delle vittime⁹⁵ (o *victim support*)⁹⁶, strutture presenti da tempo in molte realtà europee e nei Paesi anglosassoni, ma a tutt'oggi praticamente assenti nella realtà italiana. E' un'operazione, per quelle vittime *assenti* (spesso volontariamente) o *deboli*, come le donne vittime di violenza, di grande delicatezza e complessità per aiutare la persona a recuperare il filo della propria esistenza, andato disperso in conseguenza di un evento che pare non avere ragioni e per realizzare ancora di più, nel concreto, la funzione più importante della giustizia riparativa: la ricostruzione dei tessuti personali e sociali che il reato ha lacerato⁹⁷.

E l'emergenza generata dalla pandemia ha accresciuto il rischio di violenza maschile sulle donne, in particolare per quanto concerne gli atti che si consumano tra le mura domestiche ed ha posto i governi di fronte a

nuove sfide in tema di contrasto di tale fenomeno. La Comunicazione del Parlamento europeo del 7 aprile 2020 afferma in proposito che, a seguito del lockdown, in alcuni paesi membri dell'UE i casi di violenza domestica sono aumentati di circa un terzo. Nel riprendere le evidenze del rapporto di UN Women sul tema, JRC (Centro comune di ricerca) sottolinea la distribuzione omogenea della recrudescenza del fenomeno sul territorio dell'UE nel *lockdown* (un aumento del 30 per cento delle telefonate per servizi di assistenza in casi di violenza domestica è stato registrato sia a Cipro che in Francia). La coincidenza tra l'aumento delle segnalazioni di violenza domestica e minore accesso ai servizi di emergenza, accoglienza e protezione - conseguenti anche all'applicazione delle misure di contenimento della diffusione della pandemia - ha avuto ricadute importanti sulle vittime di violenza domestica, che non hanno potuto rivolgersi nemmeno ai pronto-soccorso ospedalieri intasati dai pazienti affetti da coronavirus. Così, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, negli stessi giorni in cui la Commissione europea e l'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell rilasciavano una Dichiarazione congiunta in cui si evidenzia la portata del Covid-19 sulla violenza domestica, la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a novembre 2020 ha approvato una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulla prospettiva di genere nella crisi Covid-19 e nel periodo successivo alla crisi, invitando la Commissione ed esortando gli Stati Membri a intervenire, particolarmente sul tema della violenza di genere, sul piano delle misure sociali, su quello della prevenzione, su quello dell'informazione e anche sul livello repressivo. Il percorso normativo a livello comunitario ha condotto per il momento alla Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere, che tiene ampiamente conto del nuovo contesto messo in campo dalla pandemia anche in merito alla violenza di genere. Richiamando esplicitamente il pilastro 5 dell'Agenda 2030, anche lo strumento Next Generation EU approvato a dicembre 2020 dal Consiglio Europeo evidenzia quanto segue: *“le donne sono state particolarmente colpite dalla crisi Covid-19, poiché rappresentano la maggioranza degli operatori sanitari in tutta l'Unione e*

bilanciano il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative. La situazione è particolarmente difficile per i genitori single, l'85% dei quali sono donne. L'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di questi obiettivi dovrebbero essere prese in considerazione e promosse durante la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali presentati ai sensi del presente regolamento. L'investimento in solide infrastrutture di assistenza è essenziale anche al fine di garantire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione economica delle donne, costruire società resilienti, combattere le condizioni di precarietà nei settori a forte presenza di componente femminile, stimolare la creazione di posti di lavoro, prevenire la povertà e l'esclusione sociale e avere un effetto positivo sul prodotto interno lordo, poiché consente a più donne di prendere parte a un lavoro retribuito". L'approccio indicato ricalca, a livello comunitario, quanto definito dal Piano di azione sull'Integrazione e l'Inclusione 2021-2027 (COM(2020)758 final del 24 novembre 2020) e dalla Comunicazione della Commissione COM(2020)152 del 5 marzo 2020 "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", il quale riporta la necessità di costruire un'Europa garante della parità di genere, in cui la violenza di genere, la discriminazione sessuale e la disuguaglianza strutturale tra donne e uomini appartengano al passato; un'Europa in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano uguali e liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzazione personale e le stesse possibilità di partecipare alla nostra società europea e svolgerci un ruolo guida. Nel medesimo contesto si rileva poi come, nel quadro programmatico dei Fondi SIE, un Obiettivo specifico su tre dell'intera strategia di intervento assegnata all'azione del FSE+ sia destinato alle donne, ponendole quale target fondamentale su cui concentrare gli investimenti in politiche di sviluppo per l'intero settennio, favorendo così nuove e rafforzate opportunità di contrastare i fattori frenanti e le condizioni di svantaggio che ancora oggi dominano alcuni contesti sociali, istituzionali ed economici. Su scala nazionale, infine, in linea con quanto definito nell'ambito dello strumento Next Generation EU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha posto la parità di genere come una delle tre priorità trasversali a tutte le missioni del programma, prevedendo di "realizzare una piena emancipazione economi-

ca e sociale della donna mettendo la parità di genere come criterio di valutazione di tutti i progetti (gender mainstreaming) e promuovendo una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto” con esplicito riferimento alla necessità di fare fronte al fenomeno della violenza di genere, con specifico riferimento ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di empowerment economico delle donne vittime. In tal senso, si prevede la possibilità di sostegno specifico all’imprenditorialità femminile, come importante contributo per sostenere le donne vittime di violenza, nel loro percorso verso l’autonomia economica. Un simile approccio era già stato assunto nel giugno 2020 dal Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale (c.d. Piano Colao), che ha proposto un apposito ambito di intervento mirato al sostegno per le donne vittime di violenza “quale ad esempio l’istituzione del reddito di libertà, l’accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro e il rafforzamento dei centri anti-violenza, delle case rifugio”.

E’ evidente, dunque, che esiste un comune e concreto “sentire” verso le politiche rivolte al contrasto della violenza maschile sulle donne.

All’ Italia, è stato tracciato, nel Piano strategico *sulla violenza maschile contro le donne*⁹⁸ 2021-2023, il compito di costruire interventi trasversali, organici e coerenti in materia di politiche rivolte al contrasto della violenza maschile sulle donne, in termini sia “istituzionali”, sia “tematici” sia “geografici”, allo scopo di “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”, così come previsto dall’ Obiettivo 5 dell’ Agenda dell’ ONU 2030.

Nella filosofia del Piano, dunque, l’approccio adottato per la sua impostazione, si ispira ad alcuni punti cardine riguardanti il contrasto alla violenza maschile sulle donne come: il diritto di vivere libere dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata; la parità di genere, principio fondamentale per lo sviluppo della società; la gender mainstreaming, riguardante l’inclusione della prospettiva di genere in ogni ambito della vita economica, sociale e politica; l’*empowerment* femminile, quale processo per il irrobustimento e l’autonomia economica delle vittime; l’inclusione,

nell'ottica di considerazione delle vulnerabilità e delle discriminazioni delle vittime; l'intersezionalità, in quanto la parità di genere va considerata in rapporto a tutte le possibili discriminazioni.

Ne consegue che, l'Italia, guardando anche alla legislazione internazionale ed europea, sta raccogliendo una sfida importante di rafforzamento nel godimento dei diritti fondamentali (conoscenza dei propri diritti, individuazione delle modalità per garantirli), nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni (contribuendo in tal modo a un cambiamento attivo della società), nei processi di individuazione e di contrasto a quelle condizioni e che causano *atteggiamenti* di esclusione sociale (mancanza di autonomia, reiterazione delle violenze) anche attraverso la revisione delle regole del sistema penale.

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace”⁹⁹.

NOTAS

1 Con il decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 6) il Governo ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziaria*) al 30 dicembre 2022. Trattasi di uno degli obiettivi concordati con l'Unione Europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel corso della XVIII legislatura, peraltro, sono entrate in vigore disposizioni di riforma della disciplina delle intercettazioni (decreto-legge n. 161 del 2019), è stata affermata l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo (legge n. 33 del 2019) ed è stato emanato il decreto legislativo n. 188 del 2021, per adeguare compiutamente l'ordinamento alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di taluni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo penale.

2 In tema, i documenti emanati dagli organi internazionali sono: la Piattaforma d'azione dell'ONU approvata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne (Area critica D — la violenza contro le donne) (1995); la Risoluzione dell'Assemblea mondiale della Sanità “Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica” (1996); la Risoluzione dell'Assemblea generale “Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne” e “Le strategie modello e le misure pratiche sulla eliminazione della violenza contro le donne”, allegate alla Risoluzione (1998 ONU), la Sintesi del Protocollo facoltativo (firmato al 31/7/2001 da 72 Paesi), relativo alla “Convenzione per

l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne" (1999 ONU); la Risoluzione della sessione speciale dell'Assemblea generale "Donne 2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo" (Introduzione e area critica D — la violenza contro le donne) (2000 ONU); la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) No. 190 e Raccomandazione No. 206 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (2019).

3 La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea generale dell'ONU con la Risoluzione A/RES/34/180 il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981. L'Italia l'ha ratificata con la Legge n. 132 del 14 marzo 1985, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985 ed è entrata in vigore il 10 luglio 1985. È composta da un preambolo e da trentotto articoli e contiene, per la prima volta all'interno di un trattato internazionale, la definizione di ciò che costituisce discriminazione contro le donne. Essa istituisce, in tal senso, una piattaforma di quelle attività che a livello nazionale possono essere in grado di porre fine a tale discriminazione. La Convenzione definisce la discriminazione contro le donne come ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

4 La Dichiarazione universale dei diritti umani venne adottata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a conclusione di un lavoro di stesura guidato dalla volontà di evitare il ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda guerra mondiale. Il Preambolo della Dichiarazione specifica difatti che «il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità», e dunque considera fondamentale che «i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione».

5 Ampiamente, Radford J., Russell D., **Femicide: The Politics of woman killing**, New York, 1992.

6 Sia sufficiente ricordare, in questa sede, la teoria c.d. clinica, ormai tramontata, che traeva origine da un'asserita fisiologica aggressività maschile azionabile dalla vittima stessa. Questo generava profonde e inaccettabili ripercussioni anche sul trattamento processuale della vittima, costretta a ripercorrere i tragici momenti della violenza senza alcuna forma di tutela e, soprattutto, a sopportare la diffidenza manifestata dagli altri protagonisti del processo. Giova ricordare, altresì, un'altra teoria elaborata dalla Comunità scientifica, parimenti lesiva della tutela del genere femminile. Si tratta della "teoria delle risorse" secondo la quale il ricorso alla violenza è tanto più frequente in ragione dell'accrescimento del potere economico della donna o del suo status sociale rispetto all'uomo: la donna supera il partner per posizione sociale ed economica, oppure si producono mutamenti nella relazione di coppia che portano la donna a voler rinegoziare le norme della relazione. La reazione violenta sarebbe dunque preordinata alla riaffermazione della propria supremazia, Cfr., Giammarinaro M.G., **Il trattamento penale della sfera psichica ed emotiva della vittima dei reati di violenza psicologica e sessuale**, in *Cass. pen.*, 2005, 7-8, pag. 2469; Contieri E., **La congiunzione carnale violenta**, Milano, 1980, 65; Pedace C.F., **Da vittima a imputata. La violenza sessuale nel procedimento penale**, in *Studi sulla questione criminale*, 2017, pp. 3 e segg.

7 Con particolare riferimento ai reati sessuali e alla c.d. colpevolizzazione della donna, talvolta trattata alla stregua di una "provocatrice" si veda Pisa, Tutela della libertà

sessuale tra distorsioni giurisprudenziali e carenze legislative, in *Dir. pen. e proc.*, Milano, 1999, p. 5, 535 ss. Fiandaca G., *Violenza su donna “in jeans” e pregiudizi nell’accertamento giudiziario*, in *Foro it.*, Roma, 1999, II, 164.

8 Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, 1979.

9 Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere (A/RES/40/34) del 29/11/1985.

10 Nell’anno 2017 il protocollo ha 80 firmatari e 109 parti.

11 La Conferenza di Pechino del 1995 può considerarsi il testo politico più rilevante sul tema, in occasione della quale tutti i partecipanti, provenienti dai diversi continenti, hanno affermato l’importanza di “guardare il mondo con occhi di donna”. La conferenza di Pechino, alla quale hanno partecipato 5.307 delegate e delegati ufficiali dei Governi e 3.824 rappresentanti delle ONG, e che rappresenta il principale testo giuridicamente vincolante sui diritti delle donne, ha adottato due documenti: la Dichiarazione e la Piattaforma d’Azione, che contiene una lista degli obiettivi strategici che governi, organizzazioni internazionali e società civile devono perseguire per realizzare le finalità della Conferenza. Le parole chiave della Conferenza di Pechino sono empower (“dare autorità e potere” alle donne, nella famiglia, nella società e nella politica) e mainstreaming (promuovere una prospettiva di genere -il punto di vista delle donne- nelle pratiche istituzionali e di governo, e riconoscerne la piena partecipazione alla vita economica, sociale, politica, culturale). In particolare la nuova Piattaforma di Azione di Pechino, con la quale i governi si sono impegnati a tenere conto della dimensione sessuale in tutte le loro decisioni e strategie, individua dodici aree di crisi che vengono viste come i principali ostacoli al miglioramento della condizione femminile: Donne e povertà; Istruzione e formazione delle donne; Donne e salute; La violenza contro le donne; Donne e conflitti armati; Donne ed economia; Donne, potere e processi decisionali; Meccanismi istituzionali per favorire il progresso delle donne; Diritti fondamentali delle donne; Donne e media; Donne e ambiente; Le bambine.

12 Il primo trattato regionale che ha adottato misure specifiche in materia di diritti umani e violenza di genere, è la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l’eliminazione della violenza contro le donne (c.d. Convenzione di Belém do Pará), approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani a Belém (Brasile) nel giugno 1994.

13 Il protocollo ha portato ad una serie di decisioni contro gli Stati membri su questioni quali la violenza domestica, il congedo parentale e la sterilizzazione obbligatoria, così pure un’indagine sull’uccisione sistematica delle donne nella città messicana di Ciudad Juárez, nello stato federato di Chihuahua.

14 La convenzione è stata il frutto di un quadro d’azione del Consiglio d’Europa in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, portata avanti sul lavoro della *Task Force to Combat Violence against Women including Domestic Violence*, nonché sui ripetuti interventi del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea generale.

15 Sotto il profilo contenutistico, la Convenzione di Istanbul non si pone in modo avulso rispetto ad altre esperienze internazionali, tra le quali si ricorda la Convenzione interamericana di Belém do Pará del 1994 sulla prevenzione, la punizione e l’eliminazione della violenza contro le donne, e il Protocollo di Maputo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, del 2003 e, in questo senso si inserisce nel processo di sviluppo e definizione della protezione dei diritti umani.

16 Con la sentenza *M.S. c. Italia* del 7 luglio 2022 (n. 32715/19) - appena successiva alla sentenza resa dalla Corte EDU nel caso *De Giorgi c. Italia* del 16 giugno 2022 (n.

23735/19) - la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per la violazione, sostanziale e procedurale, dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti disumani o degradanti), in ragione dell'incapacità delle autorità italiane di proteggere una donna dalle ripetute minacce e violenze inflittele dal marito.

17 Con la sentenza *J.L. c. Italia*, 27 maggio 2021 (n. 5671/2016), la Corte EDU evidenziando una violazione degli obblighi positivi in capo alle autorità nazionali scaturenti dall'articolo 8 CEDU, che impone di proteggere le vittime non solo con riguardo alla loro integrità fisica, ma anche alla loro immagine, dignità e vita privata, ha riconosciuto a favore della ricorrente un risarcimento per danni morali di circa 12mila euro ed ha concluso la sua pronuncia invitando le autorità italiane a non promuovere, neppure implicitamente, stereotipi di genere, minimizzando le violenze contro le donne ed esponendo le vittime ad episodi di *victim blaming* (“vittimizzazione secondaria” o “colpevolizzazione della vittima”).

18 Gialuz M., Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Allegrezza S., Belluta H, Gialuz M., Lupária L., Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 59 ss

19 Warren M.A., Gendercide. The implication of Sex Selection, Totowa, 1985. I primi riferimenti dei termini “femicidio”/“femminicidio” si ritrovano all'interno della Risoluzione del Parlamento europeo (PE) dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione Europea nella lotta contro questo fenomeno, nonché nel Rapporto annuale sui diritti umani presentato dal PE nel 2010, in cui se ne ribadisce la condanna. Monárrez Fragoso J.E., Trama de una injusticia: feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, Tijuana, 2013. Diana Russell afferma che “il concetto di femminicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio e include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito o la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine”²⁶. In tale ottica il femminicidio risulta essere legato alla nozione di genere, esprimendo il concetto dell'omicidio diretto contro una donna in quanto appartenente al genere femminile. Diana H. Russell, *Femicide: the politics of women killings*, Twayne pub, 1992. Il termine femminicidio, dallo spagnolo feminicidio, racchiude, invece, un significato complesso, focalizzato maggiormente sugli aspetti sociologici della violenza e sulle implicazioni politico-sociali del fenomeno. In tale ottica il fenomeno del femminicidio risulta essere l'ultimo atto di violenza all'interno di una spirale complessa e sistematica e mai un accadimento isolato. Corn E., Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena, *Dir. pen. cont*, p. 45 2013

20 Altre tappe da segnalare in questo lungo e delicato percorso sono poi la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, ratificata dall'Italia con Legge 172/2012.

21 Attuata in Italia con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”. In dottrina, ampiamente, Catalano, **La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle**

22 Considerazione introduttiva (9).

23 Bressanelli C., La “violenza di genere” fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408 co. 3 bis c.p.p., in *dir. pen. cont.*, Milano, 2016, p. 140.

24 Del Tufo M.V., **Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima**, in **Questione giustizia**, 2003, p. 714.

25 Capo 2 della Direttiva

26 Capo 3 della Direttiva

27 Capo 4 della Direttiva

28 Art. 3 della Direttiva. La persona che accompagna la vittima al momento del primo contatto con l'autorità che agisce nell'ambito del procedimento penale non dovrà, comunque, pregiudicare gli interessi della vittima né tanto meno il procedimento stesso nel suo svolgersi.

29 Art. 4 della Direttiva.

30 Art. 5 della Direttiva.

31 Art. 6 della Direttiva.

32 Art. 7 della Direttiva

33 Art. 8 della Direttiva. Inoltre, i servizi di assistenza specialistica devono fornire alloggi e altre sistemazioni temporanee quando è necessario assicurare un luogo sicuro laddove è presente un alto rischio di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assistenza mirata e integrata e relativa consulenza alle vittime di violenza sessuale, violenza di genere, violenza nelle relazioni strette. L'approccio dei servizi di assistenza specialistica dovrebbe essere integrato e mirato, rispondendo alle esigenze specifiche delle vittime, alla gravità del danno subito e al rapporto tra vittima e reo contestualizzandolo nell'ambiente sociale di riferimento (Considerazione introduttiva

Anche i familiari delle vittime potranno avvalersi dell'assistenza fornita dai servizi, in ragione delle esigenze e del danno subito a seguito del reato commesso.

34 Art. 10 della Direttiva.

35 Art. 11 della Direttiva.

36 Art. 2 della Direttiva nonché art. 12 della Direttiva

37 Art. 13 della Direttiva.

38 Art. 14 della Direttiva.

39 Art. 15 della Direttiva.

40 Art. 16 della Direttiva.

41 Art. 17 della Direttiva. Dalla lettura dell'articolo è possibile evincere che la possibilità di presentare denuncia presso l'autorità competente dello Stato di residenza è possibile qualora la vittima non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui il reato è stato commesso oppure nel caso in cui non abbia desiderato farlo per la gravità del reato (e sempre in accordo con il diritto nazionale dello Stato membro). Quindi, è presumibile l'impossibilità di sporgere denuncia presso l'autorità competente dello Stato membro di residenza nel caso in cui la vittima non abbia desiderato sporgerla presso l'autorità competente dello Stato membro in cui il reato è stato commesso e, inoltre, quando il reato non possa essere qualificato come grave.

<?> Pascale G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in Osservatorio AIC, 2014.

42 Pascale G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in Osservatorio AIC, 2014.

43 Bocciolini D., *Introdurre omicidio di genere. Femminicidio non basta*, 17 novembre 2016.

44 Art. 18 della Direttiva.

45 Art. 19 della Direttiva.

46 Art. 20 della Direttiva.

47 Art. 21 della Direttiva.

48 Art. 23 della Direttiva.

49 La direttiva pone in evidenza che per alcune vittime potrebbero venire in rilievo specifiche esigenze di tutela, e richiede dunque che esse siano sottoposte ad una valutazione individuale per determinare se ed in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento.

50 Art. 22 della Direttiva.

51 Art. 24 della Direttiva. Qualsiasi registrazione vocale o audiovisiva è utilizzata secondo le norme del diritto nazionale. Quando vi sono dei dubbi sull'età della vittima che si ritiene minorenne, questa si presume tale. Il minore, inoltre, non deve vedersi conculcato il diritto ad essere sentito a causa dell'età (Considerazione introduttiva (42)). In dottrina, Avallone P., Ciccarelli N., Tedesco R., **Il diritto dei minori**, in **Legislazione e Giurisprudenza di diritto minorile, sostanziale e processuale, penale, civile ed amministrativo**, Napoli, 2015, p. 263. e Aceto S., **Ascolto del minore nel processo penale**, Torino, 2016.

52 Art. 25 della Direttiva

53 Il D. Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, riguardante *l'Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, contempla, nel quadro della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale italiano, anche l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa contenuta negli artt. 42-67, nonché in alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale sostanziale e processuale, concepita "nell'interesse della vittima e dell'autore del reato" e suscettibile di trovare applicazione in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché in fase di esecuzione.

54 Con particolare riferimento ai reati sessuali e alla c.d. colpevolizzazione della donna, talvolta trattata alla stregua di una "provocatrice" si veda Pisa, **Tutela della libertà sessuale tra distorsioni giurisprudenziali e carenze legislative**, in **Dir. pen. e proc.**, Milano, 1999, p. 5, 535 ss. Fiandaca G., **Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi nell'accertamento giudiziario**, in **Foro it.**, Roma, 1999, II, 164: «Non risulta peregrina la sensazione che la Corte, travalicando di certo i confini dei propri poteri cognitivi e decisorii, si sia abbandonata al conio di una "regola" che tale non è, non sussistendo, a ben vedere, alcun *id quod plerumque accidit* in grado di deporre in tal senso: l'asserita non sfilabilità dell'indumento senza il consenso di chi lo indossa è frutto di una lettura angustamente selettiva (e, perciò, deformante) dell'esperienza passata, che fa leva, *in facto*, su una sola (e ormai in larga misura fuori moda) tipologia di capo di vestiario(...) talché la non sfilabilità — anche ammesso che, in taluni ristretti casi, possa davvero predicarsi — si riduce a mera variabile legata a contingenze *in facto* da accertare, caso per caso, dovendo perciò in materia rinunciarsi alla formulazione di pseudo-regole che appunto tali non sarebbero. La singolarità del caso di specie — che, tuttavia, va ricondotto alle sue reali dimensioni, non assurgendo l'asserto contenuto in sentenza, neppure nell' *intentio iudicis*, a principio di diritto — risiede nella circostanza che la falsa "regola" risulta qui formulata non già nel corpo della pronuncia oggetto di ricorso, ma dalla sentenza di annullamento con rinvio: è il giudice di legittimità, dunque, a compiere l'operazione di inventio dell'asserito "dato di comune esperienza", sovrapponendolo alla griglia) la "regola" non accede certo all'area del principio di diritto vincolante, per il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627, comma 3, c.p.p., arrestandosi alla soglia del rilievo preliminare che rileva solo nel contesto dell'apparato motivativo della sentenza di annullamento». In tal senso anche Bertolino, **Libertà sessuale e blue-jeans**, in **Riv. it. dir. e proc. pen.**, 1999, p. 2,692. Solo con la pronuncia della Corte di Cassazione del 2006 si è avvertita un'inversione di rotta operando un chiaro e decisivo *overruling* del pro-

prio orientamento con una successiva pronuncia, nella quale ha statuito che «l'attendibilità di una vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, posto che la paura di ulteriori conseguenze potrebbe avere determinato la possibilità di sfilare i jeans più facilmente»

55 Corte cost., 19 marzo 1986, n 62: «Può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del principio d'offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni interpretazione di norme penali è ormai canone unanimemente accettato. Spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso l'incriminazione d'una determinata fattispecie tipica, determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante».

56 Sulla differenza tra offensività in concreto e offensività in astratto si consideri Corte cost. 21 novembre 2000 n 519, con la quale la Corte ha fatto operare il principio di offensività «sia sul terreno della previsione normativa, sia su quello dell'applicazione giudiziale: alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse tutelato dalla norma».

57 Con la legge 5 agosto 1981, n. 442 vengono abrogati nello loro interezza gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale, e solo nel 1996 verrà approvata la nuova legge sulla violenza sessuale, reato non più contro la morale ma contro la persona.

58 La prima iniziativa di modifica legislativa in materia fu di iniziativa parlamentare: durante la VII legislatura, nel 1977, la deputata Bottari (insieme agli altri componenti del Partito comunista) presenta la proposta di legge alla Camera n. 1919 («Nuove norme a tutela della libertà sessuale»). In tale proposta: viene delineata una nuova figura di atti di libidine compiuti mediante violenza e minaccia, viene creata la figura autonoma di violenza di gruppo, vengono eliminate le figure di ratto più discutibili, viene confermata la procedibilità a querela, vengono espressamente vietate le domande che possono «violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato».

Per le successive proposte di legge si veda Virgilio M., **Una vicenda dentro e fuori il parlamento. Dalla VII alla XII legislatura**, in Cadoppi, **Commentario delle "norme contro la violenza sessuale"**, Padova, 1996, 481ss.

59 L'iter parlamentare che ha portato all'emanazione della legge in esame è stato interessato da molti approfondimenti sul tema, come Alfonso I., **Violenza sessuale, pedofilia e corruzione di minorenni**, Padova, 2004, p. 4. Nonché Lagostena Bassi T., **Norme contro la violenza sessuale**, in **Violenza sessuale: 20 anni per una legge**, Roma, 1998, p. 3, la quale sottolinea che «quella contro la violenza sessuale è certamente la legge che ha avuto l'iter parlamentare più difficile e irto di ostacoli, iter durato quasi venti anni. Infatti, la prima proposta di legge di modifica delle norme contro la violenza sessuale venne presentata nel 1977 dal PCI (Partito comunista italiano)» e Di Pinto S., **Amore per forza e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale**, in **Osservatorio penale**, 2014, p.10. Romano B., **Delitti contro la sfera sessuale della persona**, Milano, 2002, p.10.

60 Tovani S., Trinci A., **I delitti contro la libertà sessuale**, Torino, 2014, p. 2. Dalla lettura dei progetti di riforma al Codice penale, in particolare il Progetto Pagliaro e il Progetto Grosso, emerge la necessità di collocare al primo posto la tutela della persona e dei suoi diritti.

61 Corte cost., 18 novembre 1987, n. 561.

62 Colli A., **La tutela della persona nella recente legge sulla violenza sessuale all'epilogo di un travagliato cammino legislativo**, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 4, p. 1163 e Manna P., **La donna nel diritto penale**, in *Indice Penale*, 2005, 3, p. 866, il quale considera la libertà sessuale «un bene complesso presentando un duplice contenuto: negativo, nei termini di libertà da aggressioni illegittime, e positivo quale diritto alla più completa e libera estrinsecazione della propria identità sessuale».

63 Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 è stato convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

64 La legge ha previsto, in particolare, l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 299 c.p.p. (Revoca delle misure cautelari) disponendo che i provvedimenti relativi all'adozione delle misure cautelari "applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa". Tale intervento risulta essere finalizzato a consentire alla persona offesa di avere contezza degli spostamenti del suo aggressore, così da poter prontamente tutelarsi in caso di pericolo. Così le richieste di revoca o sostituzione di tutte le misure applicate per i delitti commessi con violenza alla persona offesa devono essere notificati, a cura del richiedente, e a pena di inammissibilità, alla persona offesa la quale, entro due giorni e tramite il suo avvocato, può presentare memorie. In tale ottica è offerta l'opportunità di intervenire preventivamente relativamente alle modifiche delle misure cautelari richieste da parte dell'imputato. È doveroso sottolineare, tuttavia, che la misura in esame, non trova applicazione nei procedimenti per omicidio, atteso che, in tal caso, la persona offesa cessa di esistere come conseguenza del reato, stante l'impossibilità di applicare, in relazione alla predetta disciplina informativa, la norma di cui all'art. 90 comma 3 c.p.p., che estende i diritti e le facoltà della persona offesa deceduta in conseguenza del reato ai prossimi congiunti della stessa.

65 In dottrina, ampiamente, Battarino G., **Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, in *DPC*, 2013. V. anche Di Stefano A., **La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, in *DPC*, 2012.

66 Per l'On. S. Ascari, relatrice del c.d. Codice Rosso, «la violenza contro le donne è certamente un fatto culturale. Nei femminicidi, infatti, l'uomo considera la donna un suo possesso, un oggetto, dunque, l'educazione dei giovani costituisce una delle chiavi di volta per un reale cambio di passo della nostra società. E uno degli strumenti per prevenire e contrastare la violenza di genere sarebbe quello di introdurre l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado; in tale direzione va anche una proposta di legge, presentata il 19 ottobre 2022, della prima firmataria del presente atto (atto Camera 407), recante «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari», che ha come finalità quella di educare i più giovani all'affetto, alla relazione e a una sessualità che passi attraverso il rispetto di sé stessi e dell'altro. Ma anche formare i cittadini di domani per prevenire violenze e abusi».

67 Il reato è punito con la reclusione da 8 a 14 anni, e con l'ergastolo qualora la commissione di tale delitto ne consegua morte della vittima.

68 Gli oneri derivanti dalla partecipazione a detti corsi cedono a carico del condannato.

69 Lo ha chiesto di recente il Consiglio d'Europa (Consiglio d'Europa - GREVIO, Rapporto di Valutazione di Base. Italia, Strasburgo, 2020; Council of Europe - Ministers' Deputies, Decisions CM/Del/ Dec(2020)1383/H46-12, 1 October 2020).

70- 71 L'elenco dei reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima sono previsti nel libro secondo del codice penale, e più nel dettaglio delitti: *contro la vita e l'incolumità personale (Capo I)*: omicidio, anche tentato (art. 575 c.p.) e ipotesi aggravate (artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali, anche aggravate (artt. 582, 583 e 585 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.); *contro la maternità (Capo I-bis)*: interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.); *contro la libertà individuale (Capo III)*: violenza sessuale e ipotesi aggravate (artt. 609-bis e 609-ter c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); violazione di domicilio (art. 614 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.); *contro la famiglia (Titolo XI)*: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p.); *contro l'amministrazione della giustizia (Titolo III)*: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.); *contro il patrimonio (Titolo XIII)*: danneggiamento (art. 635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.).

72 M.G. RUO, **Caso Talpis: stereotipi e sottovalutazione, Italia senza politiche**, in Guida dir., 37, 7 settembre 2019, p. 59.

73 Trattasi di uno degli obiettivi concordati con l'Unione Europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel corso della XVIII legislatura, peraltro, sono entrate in vigore disposizioni di riforma della disciplina delle intercettazioni (decreto-legge n. 161 del 2019), è stata affermata l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo (legge n. 33 del 2019) ed è stato emanato il decreto legislativo n. 188 del 2021, per adeguare compiutamente l'ordinamento alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di taluni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo penale.

74 Dal 19 ottobre 2021.

75 Il provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore il 1° novembre 2022, dopo l'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta (art. 73 Cost.). Tuttavia, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 — intervenuto proprio alla vigilia della scadenza del suddetto termine di *vacatio*, entrato in vigore il 31 ottobre scorso, ha aggiunto, all'art. 6, un inedito art. 99-bis al d.lgs. n. 150 per rinviarne l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. In dottrina, per una prima disamina degli aspetti processuali della riforma, v. G. CANZIO, **Il modello "Cartabia": una riforma di sistema tra rito e organizzazione**, in Guida al diritto, 2022, n. 42, pagg. 8 ss.; A. GAITO-R. LANDI, **"L'altare e le (forse inevitabili) vittime". Osservazioni sul processo penale à la Cartabia**, in **Archivio penale online**, 2022, n. 2; M. GIALUZ, **Per un processo penale più efficiente e giusto. guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali**, in **Sistema penale**,

28 ottobre 2022; sugli aspetti anche agli aspetti sostanziali, v. T. PADOVANI, **Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti**, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 8 ss.; G. SPANGHER, **La riforma del processo penale in Gazzetta**, ne *Il Quotidiano Giuridico*, 18 ottobre 2022

76 A commento di queste novità, v., da ultimo, G. SPANGHER, **La riforma Bonafede — Cartabia (prescrizione/improcedibilità) non può operare retroattivamente**, in *Giustiziainsieme.it*, 2021.

77 In tema, si richiamano le linee guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a firma del Procuratore dott. Francesco Menditto, concernenti l'applicazione della l. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) limitatamente alle disposizioni in vigore dal 19 ottobre 2021, con particolare riferimento alle norme a tutela della persona offesa nei delitti di violenza di genere.

78 Compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale richiedendo a tutti, come recita l'art. 2 Cost., l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà («politica, economica e sociale») e pacificare i conflitti rientra certamente tra i doveri inderogabili di solidarietà. Per un approfondimento, V. Bonini, **Linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice**, in *La Legislazione penale*, 2021, pp. 11 ss.; M. Bouchard, F. Fiorentin, **Sulla giustizia riparativa**, in *Questione giustizia*, 2021, pp. 2 ss.; nonché a G. L. Gatta, **Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “Legge Cartabia”**, in *Sistema Penale*, 2021, p. 20.

79 A tal proposito si segnalano, in particolare per il codice penale le seguenti modifiche: l'introduzione all'art. 62, comma 1, n. 6), c.p. della previsione secondo la quale rientra tra le circostanze attenuanti comuni anche «l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati» (art. 1). La previsione che vi sia remissione tacita della querela anche «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati» (art. 1). Infine, l'inserimento della partecipazione a un «programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo» tra i presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena c.d. «breve» o «speciale» di cui all'art. 163, comma 4, c.p. (art. 1). Quanto alle modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale si segnala l'inserimento del riferimento alla «facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» nelle diverse disposizioni che disciplinano i diritti informativi dell'indagato/imputato e della persona offesa; l'introduzione dell'art. 129-bis c.p.p., secondo il quale in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre anche d'ufficio l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa (mentre nel corso delle indagini provvede il pubblico ministero); all'art. 129-bis c.p.p. si prevede, inoltre, che in seguito all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, per i reati procedibili a querela rimettibile, l'indagato/imputato possa richiedere la sospensione del procedimento per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa (art. 7). Infine, si segnala la previsione che anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientri, all'art. 464-bis c.p.p., tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

80 F. Parisi, **Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria**, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, p. 3.

81 M. Cagossi, **Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano**, in L. Luparia (a cura di), **Lo statuto europeo delle vittime di reato**, cit., p. 154, osserva innanzitutto, che il fine di presa in carico delle necessità della vittima non è il solo perseguito dalla giustizia riparativa e specialmente che queste “non si esauriscono di certo nel diritto - pur fondamentale - alla riparazione del danno subito, ma che spesso riguardano anche l'esigenza di essere ascoltata, assistita e coinvolta”.

82 Sulla complessità del problema definitorio della giustizia riparativa si rimanda a G. Mannozi, **La giustizia senza spada, Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale**, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 43 ss., che ricostruisce ed esamina la moltitudine di contributi esistenti in dottrina alla ricerca di una “ontologia condivisa” sulla nozione di giustizia riparativa nonché a G. Mannozi, G. A. Lodigiani, **La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi**, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 89 ss., i quali, assumendo come base di partenza il carattere “*work in progress*” della questione, completano il quadro passando in rassegna anche le definizioni normative

83 F. Parisi, **La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni a partire dai risultati intermedi di un progetto di ricerca europeo sulla protezione della vittima**, in **Diritto penale contemporaneo**, 24 dicembre 2014, p. 3-5, dà conto dell'esistenza nel dibattito di due diversi approcci alla giustizia riparativa, i quali si distinguono per l'individuazione dell'elemento caratterizzante la stessa: l'approccio olistico o puro valorizza il percorso riparativo; l'approccio massimalista, invece, l'esito riparativo. Come osservano G. Mannozi, G. A. Lodigiani, **La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi**, cit., p. 99, l'accento sul processo è posto anche dalle principali definizioni normative della *Restorative Justice* presenti a livello sovranazionale. Si segnalano in proposito la definizione contenute al par. I, punto 2 della risoluzione 2002/12 ECOSOC ONU, “**Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters**”; quella enunciata nell'art. 2, par. 1, lett. d della Direttiva 2012/29/UE; infine, la nozione delineata al par. II della Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec 2018/8.

84 L'ascolto rappresenta una delle cinque parole chiave utilizzate da G. Mannozi, voce **Giustizia riparativa**, in **Enciclopedia del Diritto**, Annali X, Milano, Giuffrè, 2017, p. 476; nonché da G. Mannozi, G. A. Lodigiani, **La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi**, cit., pp. 111 ss. per descrivere e comprendere la giustizia riparativa.

85 Sul ruolo del mediatore o facilitatore, in attesa di un'omogenea disciplina riguardante il suo status, si rimanda alle previsioni sovranazionali sul tema: risoluzione 2002/12 ECOSOC ONU, “**Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters**”, par. IV; Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec 2018/8, par. VI, punti 40-44; nonché, per uno sguardo più ampio e generale, a G. Mannozi, **La giustizia senza spada**, cit., pp. 351 ss.

86 Si veda in proposito la Relazione finale e Proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, pp. 70 ss., datata al 24 maggio 2021 ed elaborata dalla Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, presieduta dal Dott. G. Lattanzi. Nella proposta la centralità accordata alla vittima deve essere valutata alla luce degli spunti offerti a livello sovranazionale e specialmente dalla Direttiva 2012/29/UE, la quale, nella sua prospettiva victim-oriented, prende in considerazione la giustizia riparativa dal punto di vista dell'interesse e della protezione della persona offesa. In dottrina, M. Del Tufo, **Giustizia riparativa ed effettività nella**

Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021), in *Archivio penale*, n. 2, 29 luglio 2021, pp. 1 ss

87 Sui risultati positivi della giustizia riparativa non solo rispetto alla vittima, tra i molti contributi, si limita il richiamo ad A. Ciavola, **Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione**, cit., p. 243 e a M. Venturoli, **La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?**, cit., pp. 307 e segg. Con particolare riferimento al valore della giustizia riparativa per il reo si rinvia a G. Mannozi, **La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia**, (commento a Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 7 gennaio 2012, n. 5), in *Diritto penale e processo*, n. 7, 2012, pp. 833 ss e a C. Mazzucato, **Appunti per una teoria “digitosa” del diritto penale a partire dalla Restorative Justice**, in AA.VV. **Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari. Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche**, Piacenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, n. 2, 2010, pp. 147-160.

88 Trattasi del Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne, l'organismo indipendente del Consiglio d'Europa che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i paesi che l'hanno ratificata.

89 A prima lettura cfr. A. Natalini, **Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare**, in *Guida al diritto*, 2022, n. 44, in corso di pubblicazione.

90 In argomento, G.P. Demuro, **L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali applicative**, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, pag. 43.

91 .. e contro il patrimonio individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

92 La Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/REC n. 8 del 2018 dedica tenore dispositivo ai requisiti della volontarietà del consenso e dell'informazione lungo tutta la propria trama. Per richiamare alcune delle previsioni più significative, al punto 16, tra i principi fondamentali della giustizia riparativa, è disposto che: “La giustizia riparativa è volontaria e ha luogo solo se le parti vi acconsentono liberamente, dopo essere state previamente informate in modo compiuto sulla natura del percorso e sui suoi possibili esiti e implicazioni [...]. Le parti devono poter revocare il loro consenso in ogni momento del percorso”; ancora, al punto 26, in relazione al funzionamento: “La giustizia riparativa deve aver luogo solo con il consenso libero e informato di tutte le parti [...]”. Anche la Direttiva 2012/29/UE, all'art. 12, tra le garanzie da assicurare alle vittime nel ricorrere ai servizi di giustizia riparativa, si contempla il “consenso libero e informato”, revocabile in ogni momento (lett.a) come presupposto di accesso, nonché preliminari “informazioni complete e obiettive” (lett. b) idonee a costruire tale preconditione.

93 M. Bouchard, **Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazione alle proposte della Commissione Lattanzi**, in *Questione Giustizia*, 23 giugno 2021, p. 3.

94 A. C. Baldry, **Assistenza alle vittime di reato. Obiettivi, proposte e realtà**, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1998, pp. 161 ss

95 Le organizzazioni internazionali da tempo spingono affinché gli ordinamenti nazionali sviluppino un impegno normativo in senso assistenziale attraverso numerosi provvedimenti, quali, ad esempio, la risoluzione adottata nel contesto delle Nazioni Unite n. 40/34 del 1985 e la convenzione del Consiglio d'Europa del 1983.

96 L'Inghilterra è il primo Paese che per primo ha ideato e tradotto operativamente in esperienza le strutture per il sostegno alle vittime della criminalità: difatti, il primo servizio nasce già nel 1974 a Bristol, divenendo nel 1979 *National Assistance Victims Service*; oggi è una rete capillare ed ormai nota a tutti col nome di *Victim Support*. Si tratta di un servizio nazionale senza fini di lucro, centro d'ascolto e di primo intervento che opera in stretta

collaborazione con il Ministero dell'Interno e la polizia. Il personale, preparato attraverso una specifica formazione professionale, offre assistenza psicologica, informazioni e aiuto pratico a tutte le vittime di reato, comprese le minoranze ed ovviamente i soggetti più deboli e vulnerabili che, pur potendo essere - e non di rado - nel mirino della criminalità, raramente dispongono di reti affettive, familiari e sociali in grado di fungere loro appoggio e aiuto. Gli obiettivi di questa struttura sono essenzialmente tre: fornire supporto ed assistenza alle vittime di reato e ai loro familiari; aumentare la consapevolezza, a livello di opinione pubblica, in merito agli effetti provocati dal crimine; e promuovere i diritti delle vittime. Per quanto riguarda le modalità di contatto con le vittime e di funzionamento del servizio, è in genere proprio la polizia a chiedere alla persona che ha sporto denuncia se voglia usufruire del servizio di assistenza. Se questa è d'accordo, un volontario provvederà a mettersi in contatto direttamente con la medesima. Purtroppo, va altresì considerato che data la numerosità delle segnalazioni provenienti dalla polizia, non è possibile per il servizio effettuare contatti preliminari individuali; tuttavia, l'impegno è volto ad assicurare che ciascuna vittima riceva una lettera nella quale le viene offerta la possibilità di fissare un appuntamento con gli operatori del servizio. La lettera è accompagnata da un opuscolo illustrativo che spiega in maniera dettagliata il lavoro dell'associazione e il tipo di servizio fornito. Ovviamente, le vittime possono mettersi in contatto con il servizio di assistenza anche personalmente, senza l'intermediazione della polizia; questo si verifica soprattutto per i reati di stupro o, più in generale, per i reati a sfondo sessuale. Il servizio di assistenza ha inoltre contatti con associazioni private volontarie che si occupano solo di reati specifici: in questi casi si tratta di centri privati volontari di assistenza alle vittime di violenza sessuale o di centri rifugio per le vittime di violenza domestica (*Women's Aid*); e pure la vittima che si rechi in precedenza presso tali strutture potrà successivamente usufruire dei servizi erogati dal *victim support* (ad esempio per quanto concerne la consulenza legale). Il centro offre sostegno anche durante le fasi del procedimento penale per escludere l'eventualità di processi di vittimizzazione secondaria; in tal senso il sostegno è rivolto anche ai testimoni di eventi criminosi. In ogni centro lavora personale volontario coordinato, a livello locale, da un responsabile che si interessa anche della formazione degli stessi. Oltre al percorso formativo di base, gli operatori dei centri devono svolgere anche incontri formativi dedicati alle vittime di specifici reati; infine, essi si incontrano regolarmente per la supervisione dei singoli casi, così che le valutazioni e le decisioni in merito vengano prese da un'équipe (e mai dal singolo soggetto). Aspetto chiave di questo percorso, come si è già ricordato, è l'obbligo di rispetto della privacy della vittima e dunque l'obbligo di riservatezza nei confronti delle informazioni ricevute durante gli incontri. Va infine ricordato che nel 1995 è stato prodotto un importante documento (la *UK Home Office Victims' Charter*) che stabilisce formalmente gli standard basilari a cui debbono attenersi tutte le organizzazioni che intendano lavorare, a vario titolo, a contatto con le vittime di reato.

97 Al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno in Italia è stata approvata la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" che all'articolo 4 prevede che tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relative alla violenza contro le donne. L'articolo prevede anche che il flusso informativo EMUR Pronto Soccorso sia integrato con le informazioni utili e necessarie per la rilevazione della violenza di genere contro le donne, assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima e rilevando anche: la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; se la violenza è commessa in presenza sul

luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

98 E' il documento programmatico di cui si è dotata l'Italia in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nonché di protezione delle donne che la subiscono. Il primo, il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking risale al 2010, mentre il secondo, il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, è stato approvato nel 2015 in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 5 del DL 93/2013; poi abbiamo il terzo 2017-2020 ed infine il quarto 2021-2023. I primi due documenti erano caratterizzati da un'impostazione emergenziale, il piano in corso di esecuzione, invece, pone le basi per la costruzione di un sistema antiviolenza nazionale in grado di contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne a più livelli, prevedendo — nelle intenzioni — “cambiamenti strutturali e di lungo termine, e mirando a un cambiamento culturale”. Riprendendo la logica della 4 P (Prevenzione, Protezione, Punizione, Politiche integrate) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, il Piano si articola in tre assi principali (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire) e uno 9 Disponibile sul sito pariopportunita.gov.it. trasversale (Assistenza e Promozione), che prevedono una serie di interventi prioritari.

99 Così, Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite.